

## TORNATA DEL 18 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

**Sommario.** — Omaggi — Sunto di petizioni — Messaggio del Ministro degli Affari Esteri — Congedi — Commemorazione del Senatore Savi — Giuramento dei Senatori Cusa, Manni e Piacentini — Relazione sui titoli del Senatore Agostino Magliani — Discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette — Osservazioni ed appunti del Senatore Pernati, cui risponde il Senatore Cambray-Digny Relatore — Dichiarazioni dei Senatori Pernati e Tecchio — Istanza del Ministro delle Finanze — Approvazione degli art. 1 e 2 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze sull'art. 3 — Approvazione degli articoli da 3 al 22 — Osservazioni del Senatore Gallotti all'art. 23, cui risponde il Relatore — Approvazione degli art. 23, 24 e 25 — Proposta d'emendamento all'art. 26 del Senatore Gallotti, combattuta dal Relatore — Avvertenza del Senatore De Luca cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Gallotti, cui rispondono il Relatore ed il Ministro delle Finanze — L'emendamento del Senatore Gallotti non è appoggiato — Approvazione degli articoli dal 26 al 32.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro; più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Lo stesso legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 4483. — La Camera di Commercio ed Arti di Terra di Lavoro fa istanza perchè venga provveduto alla parificazione dei dazi di esportazione di talune merci tanto dalla via di terra quanto da quella di mare. »

« N. 4484. — La Deputazione Provinciale di Genova fa istanza perchè dal Senato non venga approvata la proposta del Governo per l'aumento di un nuovo decimo sulle imposte.

« N. 4485. — La Giunta Municipale del Comune di Montieri (Grosseto)

(Petizione identica alla precedente.) »

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro Guardasigilli, del secondo volume contenente la prima parte della *Statistica penale dell'anno 1869*.

Il Professore Vincenzo Pagano, della seconda Dispensa d'un suo lavoro per titolo: *Primi elementi di enciclopedia universale ad uso dei ginnasi, licei, ecc.*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, dei fascicoli dal 30 al 40 inclusive, a compimento dell'opera: *Il*

*Duomo di Monreale illustrato dal Padre Benedetto Gravina.*

Il Direttore della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, del *Rendiconto delle operazioni fatte nel 1870*.

Il Direttore della Banca Nazionale Toscana, Sede di Livorno, del *Bilancio di essa Banca del 1870*.

Il Signor Domenico Fabretti, segretario di Prefettura, di due sue *Memorie sul sistema tributario dei Comuni*.

Il Signor Cav. Achille Ugo, dei suoi *Pensieri intorno alle guarentigie da istituirsi pel potere spirituale del Sommo Pontefice*.

Il Prefetto di Padova degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1870*.

La Tipografia Eredi Botta, del vol. VII degli *Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni della Camera dei Deputati. — Sessione 1853-54*.

L'ingegnere Angelo Manfredi, della sua *Risposta alla terza appendice del Senatore Ingegnere Possenti alla nuova proposta di sistemazione del basso Po*.

Presidente. È pervenuto al Senato un messaggio del Ministro degli Affari Esteri, col quale vien trasmesso un Indirizzo votato dalla Camera dei Deputati di Bukarest, per congratularsi col Parlamento Italiano del voto relativo al trasferimento della capitale a Roma, per cui la Presidenza del Senato ha fatto preghiera all'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri, di vo-

ler esprimere i nostri ringraziamenti alla Camera trasmettente.

I signori Senatori Di Sortino, Alessandro Rossi, Sylos-Labini, Mongenet ed Araldi Erizzo, chiedono il congedo d'un mese, che loro viene dal Senato concesso.

Onorevoli Colleghi,

Un'altra amara perdita abbiamo da deplorare per la morte dell'illustre nostro Collega, il Commendatore Paolo Savi, che con generale rammarico veniva tolto il 5 di questo mese alla scienza, al Senato ed all'Italia.

Nato il Professore Savi a Pisa sul cadere dello scorso secolo, l'11 di luglio del 1798, da Gaetano rinomato cultore di botanica, ebbe la buona ventura di trovare nel modesto tetto paterno, *nutrita faustis sub penetralibus*, quella scienza che lo doveva illustrare.

Il vasto campo delle scienze naturali fu la pacifica palestra dell'operosa sua vita. Dedicava la prima gioventù ai paterni studi botanici; si volgeva quindi alla coltura della geologia e della paleontologia, e vi stampava orme larghe e profonde; faceva infine sua cura più speciale e prediletta la zoologia e l'anatomia comparata cui professava con grande plauso in quell'Ateneo Pisano, dove il sacro culto delle scienze, felicemente associato al culto non meno sacro della patria, dava nei nostri giorni all'Italia tanti illustri scienziati e benemeriti cittadini. Nella quale nobile schiera il pubblico suffragio assegnava un posto distinto al nostro Savi, che salito in alta fama in patria e fuori per l'ammirato ordinamento del celebre Museo Pisano di Storia naturale e per la pubblicazione di parecchie opere egregie, meritò di essere aggregato alle più celebri Accademie nazionali e straniere, e di andare insignito di molte onorificenze che erano in lui splendida testimonianza di un merito tanto acclamato quanto modesto.

La sua illustrazione scientifica gli valse nel 1862 l'onore di essere chiamato dalla Regia Munificenza a sedere in questo alto Consesso al quale, sì per l'intenso amore della sua scienza e sì per devozione ai doveri della sua cattedra, apportava, a dir vero, il lustro del suo bel nome anzi che il concorso della sua opera. Della qual cosa non maraviglierà punto chi consideri che le tranquille ed assorbenti cure delle scienze naturali mal si maritano alle sollecitudini ed ai dibattiti della vita politica, e che il Savi lavorò sino all'ultimo giorno della sua vita a dare compimento all'Ornitologia Italiana, che scenderà postuma corona sulla sua tomba già ornata della Ornitologia Toscana.

Accompagniamo dunque, o Signori, col nostro compianto la dolorosa dipartita dell'insigne collega Paolo Savi, e teniamo la degna sua memoria in quell'alto onore che la stima e l'amore dei contemporanei leggeranno certamente alla riverenza dei posteri.

Ora, io debbo render conto al Senato delle deli-

berazioni prese in Comitato segreto, per le quali furono riconosciuti i titoli per la nomina dei Senatori Cusa e Manni: i titoli del Senatore Piacentini furono già riconosciuti in altra seduta precedente.

Prego per conseguenza i Senatori Griffoli e Poggi a voler introdurre il Senatore Manni, i Senatori Pepoli C. e Marzucchi a voler introdurre il Senatore Piacentini ed i Senatori Cambray-Digny ed Amari prof. a voler introdurre il Senatore Cusa, per la prestazione del giuramento.

(Introdotti nell'Aula i Senatori Manni, Piacentini e Cusa, prestano giuramento nella consueta formola.)

**Presidente.** Do atto ai signori Senatori Manni, Piacentini e Cusa del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

È pregato l'onorevole Senatore Caccia a riferire sui titoli del Senatore Magliani.

Senatore Caccia, *Relatore.* Con Regio Decreto del 15 marzo 1871, fu nominato Senatore del Regno il Commendatore Agostino Magliani Consigliere alla Corte dei Conti.

La sua nomina era appoggiata al paragrafo 12 dell'art. 33 dello Statuto, cioè sulla qualità di Consigliere alla Corte dei Conti esercitata per cinque anni.

Invitato il Commendatore Magliani a presentare i suoi titoli, giustificò pienamente di avere compiuto l'età di 40 anni; avere riunito al servizio di Consigliere della Corte dei Conti quello prestato come Procuratore generale presso la stessa Corte: benchè al giorno in cui il Decreto veniva emanato, il quinquennio richiesto non fosse per anco compiuto. L'Ufficio V parecchie volte chiamato ad occuparsi della questione dei titoli del Commendatore Magliani, deliberò all'unanimità che si dovessero congiungere i due servizi, perchè dalla legge del 1862 furono intieramente parificati.

Il Governo avuta notizia di questa deliberazione dell'Ufficio si affrettò ad emanare un altro Decreto, quello del 15 marzo, dal quale oggi risulterebbe compiuto il quinquennio: quindi l'Ufficio V nuovamente riunito a deliberare su questo Decreto, vi propone per mezzo mio all'unanimità la convalidazione della nomina del Comm. Magliani a Senatore del Regno.

**Presidente.** Pongo ai voti le conclusioni del Relatore dell'Ufficio V per la convalidazione della nomina a Senatore del Comm. Magliani.

Chi le approva, sorga.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

(V. *Atti del Senato* N. 48.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette.

Prego i membri della Commissione a prendere il loro posto.

Trattandosi di un progetto di legge assai lungo e che viene al Senato per la seconda volta, pregherei a voler dispensare la Presidenza dal darne lettura.

Se non si fanno osservazioni, si aprirà senz'altro la discussione generale.

Debbo fare anzi tutto un annunzio al Senato: fra i membri della Commissione per questo progetto di legge, era l'onorevole Senatore Scialoja, il quale per motivi di salute si è dispensato; e siccome la Commissione aveva già intrapreso i suoi lavori e portati molto avanti, non si credette doverlo surrogare con una nuova nomina.

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Onorevoli Signori. Il progetto di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni non può anche questa volta avere il mio voto favorevole: ne dirò brevemente le ragioni.

Invoco però tutta l'indulgenza del Senato, perchè io non sono oratore, non ho veruna di quelle qualità che sogliono cattivare la vostra attenzione.

Per la riscossione delle imposte vi sono due sistemi: l'esazione per conto della pubblica Amministrazione, sia Governo, sia Provincia, sia Comune; e l'esazione data in appalto coll'obbligo di versare nelle casse il non riscosso per riscosso.

Questo secondo sistema lo si dice preferibile perchè presenta maggiore sicurezza, i versamenti sono più certi e regolari, lo si dice più economico per lo Stato, lo si dice di minore aggravio pei contribuenti.

Io esaminerò brevemente queste ragioni che si danno in appoggio del sistema che si vuol far prevalere.

La sicurezza di un sistema di riscossione è in ragione delle garanzie che esso presenta; la garanzia dell'esattore per appalto sta unicamente nella cauzione che egli presta, non ve ne è altra per parte dell'esattore appaltatore; dico per parte dell'esattore, perchè lascio per ora in disparte i ricevitori provinciali. Questa cauzione però si ha del pari nell'esattore, che dirò governativo, nella stessa misura, colle stesse forme.

Dunque la sicurezza fin qui è uguale nei due sistemi. Ma nell'esattore governativo vi hanno altre garanzie e sono efficacissime. I tributi che entrano nelle sue casse hanno e conservano il carattere di vera proprietà dello Stato, della Provincia, dei Comuni, e perciò sono intangibili. Il Codice penale li protegge contro chi volesse porvi sopra le mani, fosse per un solo centesimo. Carcere immediato, pene criminali, infamanti.

Quella proprietà è posta sotto la vigilanza di molte autorità amministrative. Non basta: il Governo, la Provincia, il Comune ordinano il versamento dei tributi nelle loro casse a misura che il denaro entra in quella dell'esattore; o se ne servono per far eseguire dei pagamenti con risparmio di spese e con molta soddisfazione dei loro creditori locali. All'opposto i tributi che sono riscossi dall'esattore per appalto, voi li

togliete ai loro proprietari che sono lo Stato, la Provincia, il Comune, e li fate diventare di sua assoluta privata proprietà, fin dopo la scadenza di giorni 12 da che tutta la rata dovrebbe essere raccolta nelle sue casse. Nessuna ingerenza dell'autorità; l'esattore può disporre di tutto il danaro incassato, e sotto gli occhi dell'autorità, che nulla può dire, può spedirlo anche all'estero ed evadersi senza alcun ostacolo. Non lascia dietro di sé che una cauzione, del resto uguale a quella dell'esattore governativo.

Ma vi ha di più. Questo esattore dà una garanzia con i suoi precedenti, deve presentare dei requisiti di capacità e di moralità.

All'esattore appaltatore nulla di ciò potete domandare. Il suo merito, il solo suo titolo di preferenza, è il maggior ribasso, all'asta pubblica, sull'aggio di riscossione; in quanto alla moralità, basta che non sia stato condannato a pene criminali per truffa o per furto e simili; voi non potete ricusarlo.

L'esattore governativo offre anco una garanzia pel suo avvenire: colla sua buona gestione egli deve guadagnarsi una carriera e procurare a suo tempo una pensione a sé, alla sua vedova, ai figli minorenni. L'esattore appaltatore invece non ha avvenire; la sola speculazione è il suo movente, ed una speculazione di ben corta durata, di soli cinque anni, nei quali egli deve perciò trarre il maggior lucro possibile.

Ma si oppone. Come va che a fronte di tante garanzie di sicurezza, vi sono di tratto in tratto *deficit* nelle casse, e fughe anche fra gli esattori governativi?

Signori, questo non può ammettersi come colpa del sistema; sarà colpa del Governo il quale non invigila abbastanza. Il Governo alla sua volta potrà trovare una scusa nella non ancora ordinata e stabilita gerarchia di tutti questi funzionarii.

Quando parlo di esattori governativi intendo riferirmi alle antiche Provincie. E dirò che massime quando questa amministrazione era sotto la diretta dipendenza delle Intendenze, oggi Prefetture, questi casi di fughe si verificavano rarissimamente.

Del resto, ripeto, se l'esattore governativo si evade, non può lasciar dietro di sé un vuoto come quello dell'esattore per appalto, senza grave negligenza del Governo, perchè egli può esser costretto a versare i suoi denari a misura che entrano nella sua cassa, non essendo obbligato il Governo o la pubblica amministrazione da cui egli dipende, di aspettare la scadenza del termine fissato pel suo versamento. Invece l'esattore per appalto può fuggire appunto quando la cassa è ripiena senza che il Governo abbia potuto estrarne un centesimo prima della scadenza del termine fissato pei versamenti.

Credo adunque dimostrato che il sistema dell'esattore governativo, all'opposto di quanto venne asserito, presenta, non già minori, bensì maggiori garanzie del sistema di esattori per appalto.

Si contrappone però che in questo sistema di esattori per appalto c'è una maggiore garanzia, c'è una seconda garanzia, quella del ricevitore provinciale. È verissimo; ma la garanzia del ricevitore provinciale cuopre solo il danaro dello Stato e della Provincia, non quello del Comune.

Ed è così poco sicuro che il ricevitore riscuota il totale debito dell'esattore verso l'erario e la Provincia, che coll'articolo 89 del progetto gli si dà diritto al rimborso della deficienza che lascia l'esattore dopo l'esecuzione effettuata dal ricevitore sulla di lui cauzione.

Dunque in ultima analisi, la garanzia del ricevitore vale, all'infuori del suo fatto proprio, solo quanto vale la cauzione dell'esattore, la quale è la sola garanzia che presenta questo sistema; mentre nel sistema dell'esattore governativo ci sono molte altre garanzie, come or ora ho accennato.

Il Comune poi, su cui con la legge proposta si riversa questo servizio esattoriale, sarà il più aggravato in caso di *deficit*, ed avrà così tutto il danno della responsabilità, senza aver nulla di quella libertà di azione che è inscindibile dalla responsabilità.

Vengo al secondo ordine di considerazioni, cioè a quanto si asserisce a favore del sistema della riscossione per appalto che dà luogo, dicesi, a certi e regolari versamenti nelle pubbliche casse, il che torna d'immenso vantaggio all'amministrazione, la quale deve contare sulla puntualità dei suoi incassi onde provvedere con esattezza ai suoi pagamenti.

Questo si dice il pregio principale del sistema della riscossione per appalto che obbliga l'esattore di versare il non riscosso come riscosso.

Vediamo quanto ciò sia vero; io esaminerò prima la questione in diritto, poi in fatto, col confronto dei due sistemi.

L'art. 5 del progetto di legge dice:

« L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

» La consegna dei ruoli esecutivi controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

» Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso. »

Segue l'art. 80:

« Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute per imposte fondarie, e gli otto decimi delle imposte non fondarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre. »

Indi l'art. 81:

« In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma

non versata, a favore del ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui. »

Questa è la disposizione della legge proposta per quanto riguarda i versamenti che si debbono fare nelle casse dall'esattore per appalto.

Vediamo ora che cosa prescrive la legge che è in vigore nelle antiche province, per gli esattori governativi.

Il titolo 3° del R. Editto 14 dicembre 1818 su cui poggia il sistema tributario delle antiche Province all'art. 3, stabilisce che:

« Gli esattori sono responsabili in proprio dell'esazione e del versamento nelle nostre casse, nelle epoche stabilite, delle somme delle quali resta loro affidata la riscossione. »

Se non trovate abbastanza esplicito quest'articolo della legge, eccovi l'art. 62 del Regolamento organico del 1° aprile 1826 il quale dice:

« Gli esattori che il giorno vigesimo del mese successivo alla scadenza del dodicesimo, non hanno saldato l'ammontare della rata scaduta, possono essere compelliti coll'alloggio militare al pagamento di tale rata. »

Dunque, vedete, o Signori, che l'obbligo del versamento *integrale a saldo* è uguale nei due sistemi, voi vedete che si incorre nella multa sia in questo che in quello. Voi vedete che se l'esattore governativo è tenuto a saldare il vigesimo giorno dopo scaduta la rata, egli è obbligato a versare il riscosso ed il non riscosso senza distinzione di sorta.

Nelle antiche Province, se l'esattore non salda la rata, vi è costretto da principio colla multa sotto la denominazione di alloggio militare, e poi con altri mezzi coercitivi.

Dunque, lo ripeto, in diritto non vi è differenza fra i due sistemi, ed in realtà il versamento del riscosso e del non riscosso è obbligatorio eziandio per l'esattore governativo; ed anzi è più rigoroso per lui, poichè esso è obbligato a versare tutte anche le imposte non fondarie, mentre con questa legge voi dispensate lo esattore per appalto dal versamento di due dei decimi delle imposte medesime.

Ora veniamo al fatto.

La Direzione generale delle contribuzioni dirette ha distribuito dei documenti dai quali apparirebbe esservi una grande differenza tra i versamenti effettuali nella Lombardia e quelli fattisi nelle antiche Province. Nell'Allegato C si legge che: al 30 novembre 1870 sull'imposta, p. e. di ricchezza mobile, le antiche province trovavansi in ritardo del 63 89 0/0 sul caricamento dei ruoli, mentre in Lombardia il ritardo non era che del 15 12 0/0.

La differenza veramente è enorme a favore del sistema della Lombardia. Ma, Signori, potrei anzitutto osservare che, poichè esiste nelle antiche Province una legge egualmente, anzi ancor più coattiva contro

gli esattori, sarà colpa del Governo se non la si fa osservare.

Ma in verità non sarebbe colpa del sistema. Ciò non ostante io velli studiare da vicino le cose. Non avendo avuto la fortuna di ottenere dal Ministero delle Finanze i dati che gli aveva richiesti, ho dovuto restringere le mie ricerche alle Città di Torino e di Milano, capitali di due grandi compartimenti dove sono vi-

genti i due diversi sistemi di cui ci occupiamo: feci il confronto tra quelle due città, e lo feci in ordine all'imposta di ricchezza mobile, siccome quella che è regolata da una stessa legge: ed è quella di più difficile riscossione.

Spinsi il calcolo su tutte codeste imposte, ossia su tutti i ruoli che si sono formati dal 1865 al 1870 compreso. Eccovene i risultati:

### Ruoli d'imposta della ricchezza mobile.

		S O M M E					
		inscritte		da esigere		meno versato per 100.	
Anno 1865 — . . . . .	Torino.	6,252,829	10	844,699	95	13	51
» . . . . .	Milano.	3,731,574	18	475,840	34	13	02
1° Semestre 1866 — . . . . .	Torino.	2,857,610	30	443,233	76	15	51
» . . . . .	Milano.	2,134,518	92	312,270	30	14	03
2° Sem. 1866 e tutto il 1867 —	Torino.	8,001,347	65	1,823,803	22	22	79
»	Milano.	4,602,143	68	893,460	75	18	92
Anno 1868 e 1° Sem. 1869 —	Torino	12,647,672	64	5,746,552	80	45	43
»	Milano	4,244,189	72	708,071	50	16	08
2° Sem. 1869 e tutto il 1870 —	Torino	4,127,887	86	557,695	73	13	51
»	Milano	3,451,901	18	801,382	28	23	21
TOTALI {							
	Torino.	33,887,347	55	9,415,985	46	27	79
	Milano.	18,164,327	68	3,191,025	17	17	56

Ora mentre la differenza tra il meno versato è minima nelle due città pei ruoli 1865 e 1° semestre 1866, trovai forte quella del 2° semestre 1866 e tutto il 1867 che salirebbe per Torino a L. 1,823,803. 22. Questa cifra rilevante mi ha colpito: spinsi le mie indagini agli elementi che la compongono ed ho trovato che rimangono ad esigersi L. 860,708. 11 debito dell'Amministrazione del Canale Cavour, e L. 282,979. 77 dovute dalla città di Torino per l'Istituto Bonafous, oltre ad alcune altre partite.

Del debito pel Canale Cavour fu sospesa l'esazione

dal Governo, e l'onorevole Conte Cambray-Digny non ne ignora forse le ragioni: fatto è che non fu esatto per discussioni insorte col Governo stesso e che stanno, io credo, per risolversi. Quanto all'Istituto Bonafous, esso allora non esisteva legalmente perchè non approvato. Ed avendo d'altronde veduto in questi giorni pubblicata nei giornali di Torino la rendita patrimoniale di quell'Istituto che finalmente è stato approvato, ho osservato che quasi tutto il suo attivo si compone di crediti all'estero, oppure di valori già soggetti alla tassa di ricchezza mobile per ritenuta.

Vedete dunque, o Signori, che l'Istituto Bonafous non si doveva comprendere nei ruoli della città di Torino, come non sussiste l'iscrizione del debito dell'Amministrazione del Canale Cavour. Depennando questi due articoli di L. 1,143,687. 88, cosa rimane di non esatto? Rimane una somma di L. 684,115. 34 a fronte delle 893,460. 75 che rimanevano da esigere a Milano.

Veniamo ora al 1868 e 1869, in cui il meno riscosso a Torino sommò a 5,746,552. 80, ossia al 45,43 per cento, mentre a Milano salì al solo 16,68 per cento.

E anche qui esaminando attentamente le cose, trovai che questo arretrato si componeva di L. 4,957,136.51 dovute dalla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia, e per L. 276,070.54 di nuovo dall'Istituto Bonafous che si volle tassare per una seconda volta. Ma il debito delle Ferrovie dell'Alta Italia, lo abbiamo annullato colla legge da noi votata nell'estate scorsa, e quello dell'Istituto Bonafous non sussiste come ho già dimostrato. Togliete dal debito di Torino queste due somme in L. 5,233,207.05 e rimarranno ad esigere sole L. 513,345.75 contro L. 708,071.50 di Milano.

Ora, se queste somme d'imposta non sono più dovute, perchè si conservano tuttora nei ruoli?

È pur meritevole di osservazione lo stato di esazione dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870, perchè le somme rimaste ad esigere sono a Torino del solo 13,51 per cento ed a Milano del 23 e 21 per cento, avendo Torino versato più di Milano.

Passando ai totali generali vedete che Torino con un caricamento di L. 33,887,347.55, lasciò inesatte lire 9,415,985.46, e Milano con un debito di lire 18,164,327.68, presenta un totale arretrato di lire 3,191,025.17 ossia il primo in una proporzione del 27,79 0/0 ed il secondo del 17,56 0/0. Ma questi risultati vanno rettificati nel modo che ho detto, e devono aggiungersi per Milano L. 300,276.30, che per tolleranza non si sono fatte versare dall'esattore. Di modo che il totale arretrato di questi cinque anni per Milano sarebbe di L. 3,491,301.47, e per Torino invece di L. 9,415,985.46, deducendo le somme suddette di L. 6,276,804.93 che devono depennarsi dai ruoli, lo arretrato rimarrebbe di sole L. 3,039,090.53, e la quota proporzionale del meno versato scenderebbe per Torino al 9 0/0 e per Milano salirebbe al 19 0/0 circa.

Or bene, o Signori, come mai la Direzione generale delle contribuzioni diede invece l'arretrato delle antiche Provincie del 63,89 0/0, e quello della Lombardia del 15,12 0/0? Io non capisco. Ma non è la prima volta, o Signori, che abbiamo di queste cifre che non si capiscono.

In quest'Aula stessa qualche anno fa, il Conte di Revel, parlandosi appunto della situazione dell'imposta di ricchezza mobile, si stupiva nel vedere che negli stati della Direzione generale delle contribuzioni dirette figurasse qualche provincia per avere pagato,

mentre a lui constava che effettivamente non si era pagato un centesimo. Gli si rispose però che realmente si era pagato. Ma poi si riconobbe che, sebbene quella provincia nulla avesse pagato, pure il versamento era stato fatto dalla Banca Nazionale che venne incaricata dell'esazione dell'imposta suddetta, versamento di cui ritengo gli si dette credito dal Governo, il quale prese in seguito ad attivare la riscossione di detta imposta in quella Provincia. Ed in questa stessa Aula io ebbi l'onore di accennare l'anno scorso alcune cifre che aveva desunte io stesso in un ufficio d'esattoria, e che fecero stupire l'onorevole Cambray-Digny, perchè non erano d'accordo con quelle che gli risultavano dagli stati prodotti dal Ministero.

Altra questione si fece anche relativamente al confronto tra le imposte pagate e non pagate in diverse provincie, e si disse per parte nostra non preciso, ed inferiore al vero il versamento attribuito agli esattori delle antiche Provincie.

Si andò a verificare e si riconobbe che quegli esattori avevano versato non solamente le somme portate dalla Direzione come tributi, ma anche altre, operando pagamenti stati loro ordinati e che sarebbero dovuti imputare nei versamenti dei tributi, e non lo erano stati, per cui figuravano indebitamente le antiche Provincie in un maggiore arretrato nel pagamento delle imposte cadenti a loro carico.

Venendo al caso attuale confesso che non so spiegarvi queste cifre di arretrati tanto considerevoli nelle antiche Provincie, e debbo concludere che non siansi depennati quei milioni che pur dovevano depennarsi.

Concludo quindi che, anche in fatto, il sistema dell'esattore per appalto non dà quei favorevoli risultati che tanto si decantano.

Gli arretrati non sono molto diversi tra Torino e Milano che hanno il maggior carico dell'imposta di ricchezza mobile dei loro compartimenti, e questi arretrati non sono già una conseguenza del sistema di riscossione, ma della imperfezione dei ruoli, o meglio delle leggi tributarie, ed il Governo potrebbe anche diminuirli nelle antiche Provincie, se spingesse di più gli esattori ad eseguire i prescritti versamenti.

Vengo al terzo argomento.

Si dice che la riscossione per appalto è più economica per lo Stato; ma io non lo credo; anzi penso l'opposto. Restringo la mia dimostrazione, in difetto dei dati statistici che non potei avere, alle città di Torino e Milano.

Io ho accennato or ora che Torino sarebbe stato tassato per ricchezza mobile di L. 33,887,347.35. Che cosa ha pagato il Governo per questa esazione? Il Governo pagò a Torino per la riscossione della imposta di ricchezza mobile 10 mila lire all'anno per due esattori, stipendio e spese d'ufficio comprese: esso però riscosse in tutto questo tempo un aggio di L. 4,283,253.67, da cui deducendo un centesimo sulle spese di distribuzione, rimase nelle casse la somma

di L. 962,365 e 41 centesimi a favore del Governo, le quali sarebbero perdute per esso col sistema proposto.

Faccio ora un altro calcolo e lo estendo a tre imposte di Torino cioè prediale, dei fabbricati e di ricchezza mobile: ometto quelle delle vetture e domestici e dei pesi e misure. Io trovo che per tali tre imposte abbiamo un totale a Torino di L. 6,460,174, e 36 centesimi pel 1870, sui quali lo Stato preleva L. 195,000 circa per aggio di riscossione.

Qual è lo stipendio che si paga ai tre esattori di Torino per l'esazione di questi sei milioni e mezzo? esso è di L. 16 mila, che dedotte dalle suddette L. 195,000, lasciano di guadagno per lo Stato la somma di lire 179 mila la quale sarà perduta pel Tesoro col sistema proposto. Farò un terzo calcolo per tutte le antiche Province, che pagano in totale oltre a 60 milioni per imposta fondiaria, sui fabbricati, di ricchezza mobile e sulle vetture e domestici, omettendo la tassa dei pesi e misure. I centesimi addizionali sulle spese di riscossione daranno una somma di circa L. 4,800,000.

Da questa somma si deducono gli stipendi di 405 esattori che sono portati in bilancio per 825 mila lire ma che effettivamente pare dai conti non oltrepassino le L. 720,000 circa.

Mi si dirà che oltre agli stipendi degli esattori, debbono dedursi anche le loro pensioni. Ma le pensioni, o Signori, non possono ammontare a gran cosa.

Noi avemmo per molti anni una cassa così detta delle ritenenze, nella quale gli esattori versavano il 2 1/2 per 100 sui loro stipendi, ed essa provvedeva alle loro pensioni. Questa cassa fu abolita negli ultimi anni; ora, facendosi una ritenuta sui loro stipendi oltre quella della ricchezza mobile, vi è di che far fronte allà somma delle pensioni, o poco vi può mancare.

Ma lo Stato ha ancora un altro prodotto da aggiungersi a questo calcolo; quello degli atti di compulsione contro i debitori morosi delle imposte. Questo è portato nel bilancio per 121 mila lire, ma ascende a 141 mila, nel conto. Voglio ammettere che di queste 141 mila, se ne attribuiscono al Tesoro sole 100 mila per le antiche Province.

Resta infine ancora un altro elemento di calcolo, cioè l'economia che fa il Tesoro per la spesa di pagamenti locali. Gli esattori governativi sarebbero obbligati di fare gratuitamente il servizio dei vaglia, del debito pubblico ecc., e ciò con molto risparmio e soddisfazione dei Comuni. Invece l'esattore per appalto si farà retribuire per questi pagamenti che non sono compresi per niente nei suoi obblighi. Io dunque voglio calcolare che questa economia del Governo per le antiche provincie possa arrivare a lire 100 mila.

Dunque tutto compreso, alle lire 1,800,000 importo dei centesimi di riscossione, si aggiungano lire 100,000 per prodotto degli atti di compulsione, ed altre lire 100,000 per economia di spese per pagamenti nei Comuni per mezzo degli esattori, e si avrà un totale at-

tivo di lire 2,000,000, da cui dedotte lire 720,000 per stipendio degli esattori, restano lire 1,280,000 di guadagno che fa attualmente il Governo nelle antiche Province, Che se il sistema di riscossione in esso vigente fosse esteso al rimanente dello Stato, quale sarebbe il risultato? Io, o Signori, ho fatto molti spogli di cifre e varii confronti, dai quali mi risulta che le antiche Province pagano circa 1/6 delle imposte dirette dello Stato, ad eccezione dell'imposta di ricchezza mobile; per cui esse pagano oltre ai 2/3 per 100 lire. Poniamo che sia il sesto su tutto. Dunque ciò vuol dire altri 5/6 saranno dati dalle altre provincie a cui fosse esteso il sistema nostro, e perciò sarebbero quasi otto milioni, che si otterrebbero col sistema degli esattori governativi. Mi pare quindi che, ben lungi dall'essere più economico pel Tesoro il sistema degli esattori per appalto, produrrà anzi una perdita che credo potersi calcolare ad otto milioni circa.

Vediamo ora se a parte dell'interesse dello Stato, vi sarà economia di spesa in questo nuovo sistema, considerato in modo assoluto.

Faccio un calcolo e lo porto sulle riscossioni delle imposte della città di Torino del 1870, che ascendono a sei milioni e mezzo come abbiamo già veduto, fatte da tre esattori, che costano lire 16,000. Vediamo ora quanto costerebbe tale riscossione, se fosse fatta per mezzo di esattori nominati per appalto e con pubblicità e concorrenza. Per fare questo confronto ricorrerò alla cifra che si paga nella città di Milano, dove questo sistema è da tanto tempo in vigore. A Milano si paga l'esattore lire 1 35 0/10, applichiamo questa aliquota alle riscossioni di Torino, e troveremo, che Torino dovrebbe pagare all'esattore lire 87,750 invece di sole 16,000 lire, quindi il quintuplo di quello che ora si paga.

Ma v'ha ancora l'aggio pel ricevitore provinciale, aggio che a Milano è di 0 45. Quest'aggio valutato a 0 45 darà una somma di lire 25,200 pelle lire 5,600,000 cui ascendono le imposta erariale e provinciale della città di Torino.

Dunque avremo una spesa di lire 112,950. Oltre ciò il 4 per cento dovuto all'esattore sulle somme in ritardo a titolo di multa. Io per verità non so a quanto ammontino le multe, e mi sembra difficile il saperlo. Però ebbi occasione di vedere qualche cifra, e credo che a Milano in qualche anno giunsero forse a lire 60,000. Dunque se l'appalto riscrisse a Torino, come ora è in vigore a Milano, si darebbe:

1. Un aggio all'esattore di	L.	87,750
2. Un aggio al ricevitore di	»	25,200
3. Delle multe che calcolo solo	»	16,000

Totale L. 128,950

mentre in oggi tale riscossione costa in tutto sole lire 16,000.

Dunque, considerate le cose sotto tutti gli aspetti,

mi pare che vi sia perdita per l'erario non solo, ma che non sarà un sistema economico pei contribuenti. Notate bene che io parlo dell'aggio sulle lire 1,35 e 0,45; ma questo aggio crescerà, e me lo prova l'esperienza fatta a Milano.

La provincia di Milano vari anni fa nei suoi 329 Comuni aveva 15 esattori gratuiti, senz'aggio, 115 circa con meno di una lira, cioè da 0,7 centesimi a 90 centesimi, 170 per una lira, 28 soltanto per più di una lira; la città di Milano pagava 16 mila lire, e pagava precisamente la somma attuale di Terino come dissi or ora.

Nel triennio 1865, 66, 67 l'aggio per la città di Milano progredì, e si spinse a 69 centesimi, pel triennio 1868, 69, 70 salì ancora, quasi duplicò, ammontando ad 1,35. Ciò non è colpa del sistema, è colpa delle nostre condizioni dei tributi.

Ma, si dice: — L'esattore anticipa danaro, ed è giusto perciò che abbia dei compensi. È verissimo; vediamo cosa succede. L'anticipazione dura in via ordinaria pel tempo che corre tra il versamento che l'esattore fa nelle casse dello Stato, e quello in cui esso è rimborsato cogli atti esecutivi. Ora, colla proposta legge questo termine, questo spazio è di soli 20 giorni. Se voi calcolate l'aggio che percepisce l'esattore in 4 centesimi per cento delle multe e 4 per le spese di esecuzione, da cui voglio dedurre 2 per spese effettive, rimarranno 6 0,0. Sarà un 6 0,0 che l'esattore guadagna in 20 giorni. Che vuol dire questo? Vuol dire che corrisponde al 108 per 0,0 all'anno; e se lo sborso durerà un mese, l'interesse sarà soltanto in ragione del 72 0,0. Calcolate poi anche altre più lunghe eventualità e vedrete che l'interesse che egli percepirebbe nell'anticipazione di capitali, sarà sempre un interesse assai largo.

Dunque, mi pare dimostrato, che non si possa a meno di riconoscere che l'esazione per mezzo dell'appalto è più costosa che nell'altro sistema.

Passiamo agli altri vantaggi che presenta l'esazione per appalto e che si dice molto meno gravatoria per i contribuenti. A me pare invece che sia molto più gravoso questo sistema, che quello dell'esattore governativo.

Io leggo l'art. 23 che stabilisce: « Le scadenze ordinarie per il pagamento dell'imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali eguali e pagabili alle epoche seguenti: 1 febbraio, 1 aprile, 1 giugno, 1 agosto 1 ottobre e 1 dicembre. »

Trovo anzitutto, ben singolare che si dica scaduta al 1 febbraio una rata *bimestrale*, dopo la scadenza, cioè di un solo mese. Mi pare che sarebbesi potuto adottare una dicitura meno ripugnante alla verità, perchè il mese di gennaio non costituisce un bimestre.

Ciò poi che è affatto insolito e assai gravoso, si è l'anticipazione prescritta al primo di febbraio dell'imposta relativa a quel mese istesso, e peggio ancora il veder ordinata per ben sei volte una siffatta anticipazione, dimodo-

chè alla fine dell'anno si saranno pagati sei mesi anticipati d'imposta. Io non credo che si trovi un simile esempio in una legislazione di uno Stato qualunque. È una prescrizione contraria ad ogni principio di diritto comune, quella di far pagare un debito prima che sia maturato. Vi sono casi di pagamenti anticipati, come p. e. quello del fitto di casa; ma questa anticipazione riveste il carattere di garanzia nelle mani del creditore proprietario.

Un secondo aggravio lo trovo nel rigore della scadenza della multa, il quale aggravio sarà molto sentito, specialmente nei paesi abituati ad una certa tolleranza per parte del Governo.

Si dice che quest'aggravio pesa giustamente sopra i contribuenti morosi, e che produce un corrispondente risparmio di spesa per i diligenti. Ciò è vero in teoria, o Signori, ma non in fatto. Sarebbe vero se si avessero imposte semplici, catasti esatti, ruoli precisi e pubblicati a tempo. Ma in realtà è l'opposto che si verifica, e specialmente nelle antiche Provincie.

L'imposta fondiaria fu colà ridotta allo stato di caos amministrativo, e questo caos crescerà sempre più coi mutamenti delle proprietà. Ed a questo proposito io domanderei all'onorevole Ministro delle Finanze, se fosse presente, di poterlo interpellare sull'applicazione che vuol fare della legge sulle volture che fu pubblicata l'11 agosto 1870.

L'imposta dei fabbricati minaccia di tener dietro nelle antiche Provincie all'imposta fondiaria, in seguito allo spirito fiscale che dettò l'art. 3 dell'allegato F della legge 11 agosto 1870 già citata, e dallo art. 17 del regolamento del 28 agosto stesso anno, per cui è spinto più innanzi in un senso opposto al principio fondamentale della legge organica del 28 gennaio 1865. Locchè prova vienmeglio quanto sono pericolose le così dette leggi *omnibus*, la cui votazione è quasi sempre connessa ad una quistione di crisi ministeriale, che ne inceppa la discussione, quanto meno dei dettagli.

L'imposta di ricchezza mobile si è già rimaneggiata le tante volte, e chi sa quando sarà definitivamente sistemata.

Ciò stante è impossibile che i ruoli siano compilati con precisione e che siano pubblicati in tempo utile; massime per l'imposta di ricchezza mobile, per la quale le persone e gli enti imponibili variano continuamente e rapidamente e diventano quindi facilmente irreperibili ed inesigibili. Ed anzi al proposito della formazione dei ruoli, ed alla pubblicazione all'epoca stabilita da questo progetto di legge, e che forma il cardine di tutto il servizio in ordine tanto ai contribuenti quanto agli esattori, desidererei avere dalla gentilezza dell'onorevole signor Relatore e dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, se fosse presente, una spiegazione che mi chiarisse il concetto dell'articolo 106. Esso dice: »

« Fino a che sia provveduto per legge alla regolare



formazione dei ruoli di tutte le imposte dirette, in modo che la pubblicazione simultanea possa farsi avanti la metà di gennaio di ciascun anno, il Ministro delle Finanze con suo decreto potrà stabilire per ciascuna imposta scadenze diverse da quelle indicate all'art. 23, la prima delle quali dovrà essere posteriore di un mese alla definitiva pubblicazione del ruolo reso esecutivo dal prefetto. »

Dalle ultime parole di quest'articolo pare che non si potrà esigere alcuna imposta, se non a cominciare da un mese dopo la pubblicazione definitiva del relativo ruolo: ma di quale ruolo?

Di un ruolo provvisorio, o di un vero ruolo apposito per quell'anno?

È necessario non creare delle illusioni. Se parlate di veri ruoli definitivi, io credo che non potrete mai averli all'ordine tutti quanti insieme per la prima metà di gennaio, finchè durano le condizioni attuali delle imposte, massime nelle antiche Provincie.

Questi ruoli in complesso ammontano forse a 30 mila per le imposte dirette, ed io non mi posso persuadere sia conveniente che il Governo persista a concentrare nelle sue mani la loro redazione per mezzo dei suoi impiegati.

Se poi si vuole ricorrere ai ruoli provvisori o ruoli dell'anno precedente prorogati al successivo, allora, o Signori, si consumeranno gravi ingiustizie con gravissimo e giusto malcontento. Imperocchè la conversione per esempio fatta in Rendita pubblica, di un capitale fruttifero già sottoposto alla tassa di ricchezza mobile o ricavato dalla vendita di uno stabile fattasi nell'anno, darà luogo, col ruolo provvisorio ossia prorogato, all'ingiusto carico per l'autore di quella conversione di una doppia imposta, cioè della ricchezza mobile sul capitale, e della fondiaria sullo stabile venduto che rimane nei ruoli precedenti, ed inoltre sulla Rendita pubblica per via di ritenuta, e ciò senza che si abbia mezzo di evitarla, salvo ad ottenere in seguito e mediante spese e disturbi un rimborso che non sarà mai integrale.

Del resto, se vi sarà un ritardo qualsiasi nella pubblicazione dei ruoli dopo il 15 gennaio, una delle due ne avverrà. O si ritardano del pari le rate dell'imposta mantenendo le bimestrali, e si accavalca un esercizio finanziario sull'altro. Ovvero le rate si diminuiscono di numero, aggravandone la entità, ed allora la cauzione dell'esattore che copre un sesto solo della esazione, diventa inefficace con grave pericolo per l'amministrazione e specialmente pel Comune. Un terzo aggravio nel progetto di legge si ha nell'aver concesso in corrispettivo all'esattore, ossia come speculazione, insieme al prodotto anche il diritto degli atti compulsivi coll'arbitrio della loro iniziativa e prosecuzione. Di ciò sarà necessaria conseguenza che si procurerà di farli fruttare il massimo possibile; quindi facilità d'angherie colla libertà degli interessi, colla inefficacia dell'alinea dell'articolo 30 del progetto con-

tro la imputazione di pagamenti nei crediti privati. Contro questi abusi io vorrei almeno che si fossero inserite nella legge attuale le disposizioni più precise degli articoli 77 e 78 della Patente austriaca del 18 aprile 1816.

Il Senato ricorda i fatti gravissimi che furono a questo proposito riferiti dall'onorevole Senatore Pallieri nella discussione di questa legge fatta nell'anno scorso.

Di questi fatti vorrei oggi chieder notizia all'onorevole Pallieri od all'onorevole Senatore Tecchio, onde sapere la verità, ritenendo che il processo allora in corso, sia in oggi ultimato.

Il nostro sistema invece delle antiche Provincie contiene delle garanzie contro tali abusi e ci sono delle disposizioni speciali per cui questi non debbano aggravare i contribuenti morosi, che pur meritano dei riguardi.

In primo luogo è prescritto che l'esattore non è mai quello che procede agli atti esecutivi, ma è un commissario a lui estraneo.

L'articolo 35 di quel Regolamento che porta il nome dell'onorevole Ministro Lanza, vuole che il Commissario debba eseguire immediatamente gli atti che gli vengono commessi; qualora ritardi più di tre giorni, l'Intendente revoca la commissione e la dà ad un altro. E perchè ciò? Perché non si vuole che il Commissario si valga di questo ritardo per fare dei guadagni illeciti con atti arbitrari.

All'articolo 40 si legge: « Le censure comminate dall'articolo 35 sono anche applicabili nel caso che il Commissario ritardi d'intraprendere gli atti esecutivi oltre otto giorni, come pure nel caso che, senza la competente autorizzazione, interrompa le commesse operazioni e ne protragga l'intero compimento oltre al tempo necessario. » Vedete con quante cautele si è cercato di regolare questa materia così delicata per parte delle leggi vigenti in Piemonte.

Dunque, o Signori, mi pare che le conseguenze di questa legge sieno molto gravi. Ma vi è un altro aggravio che consiste nella brevità dei termini degli atti esecutivi. Scaduta la tolleranza dopo otto giorni, si dà avviso con cinque giorni di termine, poi subito il pignoramento, e dopo 10 giorni la vendita preceduta da un tiletto col termine di giorni 5. Totale 20 giorni tra la scadenza della tolleranza e la vendita consumata dei mobili.

Questo è il progetto che vi è sottoposto. In Lombardia si ha 15 giorni dalla scadenza dell'avviso, poi cinque giorni per l'oppignoramento, e poi una mora di altri 15 giorni, dopo cui la vendita a 3 giorni dalla scadenza. Dunque 38 giorni in tutto. Voi vedete che per la brevità del tempo è duplicato l'aggravio per la Lombardia da quello che esiste oggi.

Nelle antiche Provincie l'applicare gli atti esecutivi e l'alloggio militare dipende dal Governo che lo autorizza, ma con un poco di tolleranza. Sarà un altro

aggravio del sistema proposto, la maggiore spesa che ho già dimostrato esserne la conseguenza, e che in ultima analisi si riversa sui contribuenti.

Finalmente vi è un aggravio al Comune pel pericolo a cui viene esposto dall'articolo 95, che fa ricadere sul Comune la deficienza della cauzione che si avverasse dopo soddisfatto l'ammontare delle imposte e sovraimposte. Ciò crea un pericolo tanto più grave in quanto che l'esattore può trovarsi in deficit permanente per i  $\frac{2}{10}$  dell'imposta non fondiaria che non scadono per lui se non nel bimestre successivo e così quando avrà incassato degli acconti delle imposte relative a quel bimestre. Dunque parmi chiaro che questa legge sarà al sommo gravatoria ai contribuenti e più di quella vigente per l'esattore governativo nelle antiche Province, e perfino nella Lombardia sotto certi rispetti come già ho accennato. Nè varrà la diminuzione di un centesimo sulla multa che da cinque centesimi è ridotta a quattro; perchè l'esattore ne terrà conto naturalmente nel calcolo dell'aggio che domanderà: la Lombardia però avrà, come la Toscana, la liberazione del Comune dalla responsabilità delle imposte, e cesseranno le responsabilità dei consiglieri.

Senatore **Cambray-Digny**, *Relatore*. Non è così.

Senatore **Pernati**. Ringrazio l'onorevole Digny, se vorrà rettificare per la Toscana ciò che parmi aver letto negli stampati dei documenti che ha presentato il Ministero delle Finanze, e che contengono anche molte inesattezze per ciò che si riferisce al Piemonte, ove si è detto precisamente che non c'è l'obbligo dei versamenti del riscosso e non riscosso, che gli esattori, oltre allo stipendio, hanno un aggio del tanto per cento sui tributi, mentre non l'hanno che per i redditi comunali; si è detto che gli esattori si dividono in nove classi e sono dieci.

Ora vengo, o Signori, alla conclusione. Riassumendo le mie osservazioni sul progetto in discussione, io credo d'aver dimostrato: primo, che la sicurezza della conservazione dei fondi delle imposte è ben maggiore col sistema dell'esattore governativo, il quale mentre dà una cauzione uguale all'altro, tiene il danaro esatto come proprio dell'Amministrazione, la quale può disporre a misura che entra nelle casse esattoriali sia per versamenti in sue mani, sia per pagamenti di suo interesse; secondo che la precisione dei versamenti è uguale in due sistemi in diritto ed anche in fatto se il Governo si vale dei mezzi coercitivi di cui dispone; terzo, che il governo non solo non ci guadagna, anzi perde il lucro, che ora ha col sistema dell'esattore governativo, e che sarebbe ben maggiore ove questo sistema fosse esteso a tutte le provincie; che gli aggravii dei contribuenti si accrescerebbero col nuovo sistema e per la spesa e nelle forme troppo rigorose. In sostanza chi vorrà vivere tranquillo dovrà aprire un conto corrente coll'esattore, chi non potrà ciò fare pagherà carissimo.

Questi sono i danni, che a me paiono evidenti, del progetto attuale, il quale però ha pure i suoi

vantaggi, lo ammetto; primo dei quali si è l'unificazione del sistema delle riscossioni delle imposte in tutto il Regno. Cosa questa per altro che ha un'importanza che non si deve esagerare; inquantochè l'unificazione nelle forme semplicemente amministrative, che restano circoscritte nella cerchia del Comune o dell'Intendenza di Finanze, ha una utilità di poco rilievo. Essa è maggiore in ciò che tocca ai diritti ed agli averi dei cittadini, cioè per quanto spetta agli atti esecutivi. Questa è utile non solo, ma necessaria e io credo che si otterrebbe limitando la legge al solo titolo terzo.

Del resto vi è urgenza? No, o Signori. E chi potrà asserire che sia tanto urgente l'unificare queste, che in sostanza non sono che piccole pene pecuniarie, mentre non si è trovato urgente l'unificare la pena di morte?

Un altro vantaggio lo ottiene l'onorevole Ministro delle Finanze il quale cancellerà di un tratto sui suoi registri i conti aperti con tutti gli esattori, e ne avrà soli 68 coi ricevitori provinciali.

Ma questi 68 conti correnti saranno non domani forse, ma dopo domani certamente, io credo, ridotti a tre, od a quattro e forse ad un solo. Il concentramento che si farà in ogni provincia di questo servizio delle imposte dirette, vale un maneggio annuale nelle 68 provincie di oltre 350 milioni; l'importo delle cauzioni dei ricevitori pari ad  $\frac{1}{6}$ , tocca quasi i 60 milioni in complesso. Nella Provincia di Torino si avvicina a due milioni e mezzo, a quasi due milioni per Genova, oltrepasserà i tre milioni e mezzo per Milano, toccherà quasi tre milioni per Firenze, finchè resterà Capitale, cioè col forte contributo di ricchezza mobile che oltrepassa i 6 milioni, essendo però minimo quello dei fabbricati che non giunge al mezzo milione, cioè per tutta la provincia poco più del quinto di ciò che pagano all'erario per fabbricati la città di Milano in L. 2,470,357.21, e la città di Torino in L. 2,474,279.84 e che pur non basta al Ministero delle Finanze, le cui istruzioni, dicesi, la spingerebbero forse a 4 milioni, ossia alla nona parte dell'attuale contributo dei fabbricati di tutto il Regno. Per Napoli la cauzione del ricevitore sarà pure di due milioni e mezzo. Si troveranno tanto facilmente cauzioni di tanta importanza? O per dir meglio, se tornasse comodo e lucroso l'ufficio di ricevitore provinciale alle 3 o 4 grandi istituzioni di credito in Italia, se si pongono d'accordo, chi potrà far loro qualche concorrenza? Epperò tutto il maneggio di 350 milioni di imposte dirette andrà nelle Banche o nella Banca, ed allora non potrà più incontrare difficoltà la legge che a questa od a quelle desse il servizio del Tesoro, perchè l'economia sarebbe evidente. Allora un immenso conto corrente tra la Banca ed il Ministro di Finanza. Signori, esso non ha mai potuto saldare un bilancio a credito, ma sempre a debito dacchè esiste un bilancio italiano, cioè sino dal 1848, dico io, perchè dopo il proclama di guerra dato da Carlo Al-

berto, il Piemonte aperse il bilancio italiano e dovette liquidarlo a debito sempre, non ostante i suoi sforzi e non ostante vi avesse trasferito un Debito Pubblico di sole L. 67,050,654.40 di capitale ed un fondo effettivo di 9 milioni e più nella cassa di Riserva che aveva già dato oltre 40 milioni per spese di guerra e per le strade ferrate. Or bene, questo Ministro delle Finanze, sempre nel bisogno, come si varrà di questo conto corrente? Lungi da me l'idea di qualsiasi abuso; ma la facilità di far denari colla fabbrica dei biglietti della Banca che gli sarà sempre a fianco col suo conto corrente, non gli sarà un incentivo alle spese?

Signori, questa legge, si dica ciò che si vuole, conduce le finanze per una via dalla quale non si potrà più recedere, ad una pericolosa situazione, e ciò in modo indiretto e senza discussione in oggi. Essa verrà più tardi, ma troppo tardi.

Io, o Signori, nella mia coscienza, non posso votare questa legge.

**Presidente.** L'onorevole Relatore domanda la parola?

**Senatore Cambray-Digny, Relatore.** Se nessun'altro vuol parlare...

**Presidente.** Il Relatore ha la parola.

**Senatore Cambray-Digny, Relatore.** Signori Senatori: io non seguirò l'onorevole Pernati in tutti i particolari nei quali è venuto aggirandosi nell'orazione testè pronunciata. Non lo seguirò sopra tutto, perchè questa che discutiamo non è una legge nuova.

Questa legge che l'onorevole Pernati ha così dottamente combattuta, fu largamente ed ampiamente discussa in Senato nella passata Sessione.

Il Senato in quella occasione si pronunziò nettamente, e si pronunziò appunto in favore del principio fondamentale che informa la legge che vi è sottoposta.

Dirò anzi, o Signori, che questo progetto di legge non è altro che quello che voi votaste nel decorso anno, salvo poche e non sostanziali modificazioni.

Quindi è che io dubiterei di tediare il Senato se mi addentrassi di nuovo in una completa ed estesa difesa del principio fondamentale di questa legge.

Ciò non ostante, o Signori, poichè una voce così autorevole come quella dell'onorevole Senatore Pernati si è elevata per rimetterlo in questione, è mio dovere come Relatore, di ricordare al Senato alcuni punti principali e di sottoporre agli onorevoli miei Colleghi il quadro degli inconvenienti gravissimi che si incontrerebbero se ora, contro ogni aspettazione, venisse il Senato a respingere quello che nel decorso anno con grande maggioranza approvava.

In sostanza l'onorevole Senatore Pernati ha voluto dimostrare come sotto tutti i rapporti il sistema dell'esattore governativo o equivale o è migliore del sistema dell'esattore per appalto; e segnatamente si è fondato sopra la maggiore economia che nel sistema dell'esattore governativo secondo esso si ottiene, ed ha sostenuto

che anche l'esattore governativo è obbligato a dare il non riscosso per riscosso.

Io mi fermerò un momento su questi due punti.

Non credo preciso che l'esattore governativo abbia veramente la riscossione aversionale, abbia quel che si chiama l'obbligo di pagare in tutti i casi il non riscosso per riscosso. So anch'io che egli è obbligato a fare tutto il possibile per riscuotere le imposte. So che egli è obbligato a versare tutto quello che raccoglie; so anch'io che non può disporre dei denari dello Stato; nullameno egli non è mai obbligato in proprio a versare il non riscosso per riscosso, come vuole questa legge.

Ma io non mi estenderò in questi particolari giacchè confesso francamente al Senato che la mia dottrina nelle leggi speciali delle antiche Provincie non è certo paragonabile a quella dell'onorevole mio competitore; però la stessa argomentazione portata dall'onorevole Pernati più avanti nel suo discorso a favore della sua tesi, quando è venuto a dirci che si riscuotono le imposte della intiera città di Torino con sole 16 mila lire, mi basta per convincermi che codesto esattore non può essere esposto al pericolo del non riscosso per riscosso; imperocchè, o Signori, voi non trovereste davvero tre esattori che per una somma così tenue ripartita tra loro, si esponessero al pericolo di perdere, accollandosi aversionalmente la riscossione.

L'onorevole Pernati ha rimproverato amaramente all'Amministrazione delle Finanze la inesattezza delle cifre portate nei prospetti che sono annessi alla Relazione della Commissione della Camera.

Io sono per verità dolentissimo che una necessità impreveduta abbia trattenuto l'onorevole Ministro dal trovarsi in Senato a quel punto della orazione dell'onorevole Pernati, imperocchè, come il Senato comprende, dopo due anni dacchè io non ho più sotto gli occhi le carte dell'Amministrazione, sono molto meno in grado di dare risposte soddisfacenti e calzanti a codeste obiezioni.

Pure mi permetterò di fare qualche avvertenza che mi si è affacciata spontanea nell'udire quanto l'onorevole Pernati ci ha esposto.

Io dichiaro formalmente che non dubito punto dell'esattezza delle cifre che l'onorevole Pernati ha avuto sotto gli occhi; quindi non contrasto menomamente le sue asserzioni.

Pure, mi sia lecito di far osservare in primo luogo che l'onorevole Pernati ha fatto dei confronti sopra dati che egli ha potuto raccogliere nelle due città di Torino e di Milano, dati, e confronti limitati alle cifre delle imposte di queste due città;

Ora, io debbo notare che nei prospetti che l'onorevole Ministro ha comunicati, si citano cifre che rappresentano in massa gruppi interi di provincia e non singole città, si tratta di confronti fra il Piemonte e la Liguria la Sardegna, la Lombardia, la Toscana e via discorrendo.

Ora, è chiaro che certi risultati possono manifestarsi nel confronto delle cifre spettanti a due comunità anche importantissime, senza mantenersi poi nelle stesse proporzioni se si confrontano cifre che spettano a gruppi non di comuni, ma di provincie.

Per conseguenza non mi pare che le cifre prodotte dall'onorevole Pernati possano bastare a cancellare il valore di quelle che ha prodotto l'Amministrazione, e che per essere più complessive debbono necessariamente essere più convincenti.

Per notare come talvolta l'Amministrazione faccia delle sviste, degli errori straordinarii, l'onorevole Pernati è venuto ricordando come in addietro, il compianto collega nostro conte Di Revel si trovasse meravigliato che talune provincie, dove egli sapeva che nessuno aveva pagato, figurassero nelle carte dell'Amministrazione per aver fatti i versamenti; e che si seppe poi essere stati questi anticipati dalla Banca.

Questa, o Signori, mi sembra la cosa più naturale, e mi pare anzi il caso di trarne argomento in favore della legge che discutiamo: perchè, se non erro, quelle Provincie dovevano appartenere all'Emilia, dove per qualche tempo la Banca Nazionale ebbe l'incarico di riscuotere le imposte dirette, e lo ebbe in modo aversionale, cioè a scosso e non scosso. In sulle prime, quando fu stabilita l'imposta sulla ricchezza mobile, ci furono delle provincie intere nelle quali cotesta tassa non fu applicata a dovere, o non fu anche da principio riscossa; pur non ostante la Banca pagò regolarmente la finanza alla scadenza delle tasse.

Adunque agli occhi miei non è questo un rimprovero da farsi all'Amministrazione, nè un'avvertenza che abbia gran valore in questa discussione; essa però dimostra che la riscossione aversionale è sempre più favorevole all'Erario di quello che non lo sia l'altro sistema.

L'onorevole Senatore Pernati, nel confronto che egli ha fatto, nella sua lunga esposizione, fra i due sistemi, nel confronto delle cifre fra le città di Milano e di Torino, ha dimostrato che la differenza tra gli arretrati dell'esazione delle città di Torino e di Milano non è così grave come si vuole asserire; ma, Signori, a buon conto, e in primo luogo io osservo che anno per anno il vantaggio sta sempre a favore del sistema di Milano. Gli incassi sono maggiori per questa città che non per Torino. Ma se poi, come risulta dai documenti ufficiali, prese in complesso la Lombardia e le antiche Provincie, abbiamo una differenza proporzionale di tanto maggiore, ciò vuol dire che nel resto di quelle provincie, escluse le due città principali, la differenza è ancora maggiore di quella che risulta dalle carte presentate.

Del resto, qualora il paragone tra Piemonte e Liguria colla Lombardia non persuadesse l'onorevole Senatore Pernati, io lo pregherei di scendere un poco più in giù in questi elenchi, e pigliare il Veneto dove

vedrà che se in Lombardia per ricchezza mobile nel 1870 ci è un arretrato del 15 per cento, nel Veneto ve ne ha uno del 7 soltanto, ed il Veneto, come ognuno sa, ha il sistema del non riscosso per riscosso come la Lombardia. Anzi io credo che chi potesse approfondire i calcoli dai quali sono desunte queste cifre, troverebbe che l'arretrato in Lombardia non è maggiore di quello che sia nel Veneto, e che la media se ne accresce soltanto perchè parte della provincia di Pavia è soggetta ad un sistema di esazione uguale a quello delle antiche Provincie.

Mi mancano i dati per dimostrare questo stato di cose, imperocchè io non mi sono procurato avanti tutte quelle notizie, e tutte quelle cifre che mi avrebbero potuto servire a combattere più efficacemente le argomentazioni dell'onorevole Senatore Pernati.

L'onorevole Pernati nel seguito del suo discorso ha preso ad esaminare particolarmente alcuni articoli della legge.

Egli ha toccato dell'art. 23, e parimente dell'articolo 106, i quali due articoli si riferiscono alla formazione dei ruoli. Almeno suppone il primo che i ruoli siano tutti regolarmente fatti per la metà del gennaio: provvede il secondo per il tempo che passerà ancora fino al giorno in cui un risultato siffatto possa essere ottenuto.

In questo proposito, se non erro, egli mi ha direttamente dimandato sull'articolo 106 una spiegazione.

Dirò prima due parole dell'art. 23, al quale l'onorevole Pernati rimprovera una innovazione non mai conosciuta finora, un provvedimento senza esempio, quello cioè di far pagare un bimestre prima che questo bimestre stesso sia esaurito.

Io ricorderò al Senato che anche siffatta questione fu dibattuta in quest'Aula, e ricorderò appunto che dal Senato medesimo fu deliberata tale disposizione.

E le ragioni per cui si preferì di mettere la scadenza al principio di febbraio, e poi di bimestre in bimestre, fu appunto per far sì che l'ultima scadenza avesse luogo il primo del mese di dicembre; un mese avanti cioè dell'ultimo giorno dell'anno; e perchè si volle così mettere questa legge d'accordo con la legge di contabilità generale dello Stato che pure era stata votata dal Senato, la quale appunto esige che i conti tutti dello Stato siano chiusi il 31 dicembre.

Ora, l'onorevole Pernati comprenderà che con la sesta scadenza fissata al 31 dicembre e con le more che naturalmente vengono dietro secondo le disposizioni di questa medesima legge, sarebbe stato impossibile pretendere che il conto delle imposte si chiudesse col 31 dicembre. Per questa ragione si anticiparono di un mese tutte le scadenze delle imposte. Nè si dica che questo è un inconveniente, od ingiustizia, imperocchè una volta installato il sistema, le rate vengono di bimestre in bimestre senza verun inconveniente od incommodo dei contribuenti.

Il concetto però della formazione simultanea di tutti i ruoli per la metà di gennaio, sembra all'onorevole Pernati un concetto impossibile.

Ora, egli mi permetta di non dividere siffatta opinione, imperocchè è questa una questione amministrativa, è questione che dirò subordinata a leggi, se si vuole a regolamenti, i quali però non è punto difficile d'immaginare capaci di dare questo risultato; ed una volta ottenuto il risultato stesso, ognuno capisce quanto sia facile, comodo ed utile, l'aver tutte le imposte a scadenze precise, nelle quali un contribuente sa sempre quando deve pagare le sue rate d'imposta.

Io non starò a dimostrare largamente il modo di far sì che i ruoli possano essere formati tutti al 15 gennaio; non so neppure se l'onorevole Ministro concorrerebbe interamente nelle mie idee ed opinioni su questo proposito; e mi parrebbe un fuori d'opera sollevare adesso una discussione su questo argomento.

Credo però che nè l'onorev. signor Ministro, nè alcuno che sul serio abbia avuto le mani nell'amministrazione delle imposte, possa veramente negare che non sia possibile formulare i regolamenti in modo che questo risultato tanto importante si possa ottenere. E dico tanto importante e lo ripeto, o Signori, perchè io credo che nulla vi sia di più interessante per il contribuente, quanto quello di sapere avanti, e a giorno fisso quando deve pagare le imposte, e non rimanere sempre esposto a quelle fluttuazioni, che continuamente si veggono quando si ammette che la pubblicazione dei ruoli si possa fare a tutti i tempi dell'anno.

Ma noi non siamo a questo punto, e pur troppo credo anch'io che un po' di fatica e un po' di studio ci voglia per arrivarci. Quindi perchè questa legge potesse applicarsi, fu immaginato di fare un articolo transitorio, che è l'art. 106, il quale desse al Ministro la facoltà di fissare le scadenze di ciascheduna imposta a delle epoche diverse e nel miglior modo possibile, conciliando il comodo dell'amministrazione con quello dei contribuenti. Quest'articolo anch'esso uscì tale e quale e senza modificazione alcuna delle deliberazioni del Senato dell'anno decorso; e se la memoria non mi fallisce, parmi che appunto codesto articolo fosse prodotto da alcune obiezioni, che su questo proposito molto ragionevolmente faceva lo stesso onorevole Senatore Pernati.

Egli intorno a quest'articolo 106 accennava che, non potendosi stabilire le sei scadenze bimestrali per tutte le tasse, il Ministero sarebbe condotto o a stabilirle più frequenti o a fare rate maggiori: e dimostrava così che, facendosi le rate maggiori, la cauzione non sarebbe più sufficiente per garantire il pagamento preciso per parte degli esattori; ma a me pare che sia facile il rispondere a questa obiezione.

Senza dubbio, o Signori, l'imposta, quand'anche non si possa cominciare a farla pagare al primo di febbraio, dovrà esser pagata nell'anno, e senza dubbio

potrà accadere di doverla ratizzare in qualche caso in meno di sei mesi; ma siccome l'articolo lascia anche la facoltà (e necessariamente la cosa verrà anche di natura sua) di ratizzare separatamente e stabilire a scadenze diverse le diverse imposte, facilissimo sarà al Ministero il distribuire le scadenze in maniera che in mano degli esattori non siavi mai una somma maggiore del sesto del complesso delle tre imposte.

L'onorevole Senatore Pernati ha asserito una circostanza che non è perfettamente esatta; ed anzi egli ha avvertito che io mi son permesso di fargli un cenno negativo, quando ha detto che con questa legge si veniva a liberare i Comuni di Toscana e della Lombardia dalla responsabilità delle imposte, soggiungendo anzi che si venivano a liberarne i consiglieri comunali. Ora a me pare necessario di rettificare questo concetto dell'onorevole Senatore Pernati, inquantochè nè in Toscana, nè in Lombardia i consiglieri comunali sono personalmente esposti a supplire del proprio al pagamento delle imposte quando l'esattore non le paga. In Toscana non havvi che la garanzia del Comune, il quale anzi è considerato come il vero debitore della tassa, senza però alcuna responsabilità dei suoi amministratori: in Lombardia la responsabilità del Comune non è tanto assoluta quanto in Toscana; in Lombardia non è che eventuale il caso in cui sia richiamato il Comune a rispondere per l'esattore, ed anzi non i consiglieri, ma i maggiori contribuenti nelle imposte sono obbligati ad assumere l'esattoria allorquando non si trovi l'esattore: quindi quella asserzione mi è parsa inesatta e meritevole di essere rettificata.

Signori, io terminerò con due avvertenze rispetto a quello che ha enunciato il Senatore Pernati.

L'onorevole Senatore Pernati ci ha detto che l'unificazione dei sistemi di riscossione tanto desiderata e di cui si fa tanto rumore è utile certamente, che non si può negare che essa farà comodo al signor Ministro delle Finanze e che per l'Amministrazione avrà diversi vantaggi; ma che non bisogna questi vantaggi, e questa utilità esagerare: che in sostanza questa unificazione delle leggi d'imposta, secondo lui, non è urgente. Ma io domando all'onorevole Senatore Pernati se chiunque abbia posto con attenzione gli occhi su questi prospetti e veda quanto sono diverse tra una parte e l'altra del Regno le cifre degli arretrati, non si persuade come alla fine dei conti si arrivi a questo risultato che ci è una parte che paga più che un'altra. Io non preciserò chi, nè quale, perchè io non intendo di sollevare questioni municipali; ma io avverto, o Signori, che l'unificazione è assolutamente necessaria, se si vuole che il peso delle imposte sia egualmente repartito in tutto il Regno. Ora, esso non lo è, quindi una delle cose più urgenti che l'Amministrazione italiana abbia davanti, è l'unificazione del modo di esigere e di repartire le imposte dirette.

Un altro appunto, un'altra obiezione, apparentemente gravissima, vi ha fatto l'onorevole Senatore

Pernati: quella della difficoltà di trovarè la cauzione.

Egli crede quasi impossibile che tutti gli esattori, tutti i ricevitori trovino modo di dare cauzione al Governo. Egli allora ha sollevato qui in mezzo a quest'Aula il solito fantasma dell'onnipotenza della Banca. Confesso il vero che mi pare che ci sia voluto una certa immaginazione per riuscire a tirar fuori la Banca in questa questione, imperocchè, o Signori, tutti sanno che gli esattori da un capo all'altro d'Italia danno garanzie anche adesso, ne danno in beni ne danno in titoli e già molti depositi esistono nelle Casse dello Stato. Ci sarà un aumento anche, se si vuole, di queste garanzie, ma non sarà mai una cosa da spaventare l'Italia intera, da ritenere impossibile che questo aumento si trovi.

L'onorevole Senatore Pernati nel corso del suo discorso ci ha fatto al solito un'osservazione, che nella decorsa discussione abbiamo sentito ripetere a sazietà, che cioè questa legge si aggraverà sopra i più poveri, che questa legge sarà molto severa con i morosi. Signori Senatori, io non credo di errare quando affermo che nei due rami del Parlamento si è preferito appunto questo sistema di legge perchè appunto esso è così severo con i morosi.

Diffatti, o Signori, vorreste voi per pietà dei morosi accrescere gli aggravii ai contribuenti diligenti, ai contribuenti fedeli? Questo io non credo che sia nei sentimenti del Senato perchè non è nè vantaggioso al paese, nè vantaggioso all'educazione morale e politica della Nazione, nè vantaggioso agli stessi contribuenti.

Non mi resta quindi che a pregare il Senato di passare oltre su questa discussione e votare la legge.

Bisogna però che io aggiunga che è del massimo interesse che noi votiamo questa legge tale e quale, senza mutare nessuna parola, senza obbligare il Governo a ripresentarla alla Camera.

Senza dubbio, o Signori, noi potremmo trovare delle obiezioni, potremmo fare degli appunti ad alcune parti di questa legge; io ho avuto l'onore di dirlo esplicitamente nella relazione: ma noi ce ne siamo astenuti e ce ne asteniamo perchè riteniamo importantissimo che la pubblicazione e l'emanazione di questa legge non sia più ritardata; e tanto è vero che quanto a me ho accettato ed accetto pienamente quel certo articolo terzo contro il quale io ho combattuto così virilmente nelle sedute del Senato della decorsa sessione. Quell'articolo terzo il quale, io non capisco come l'onorevole Pernati non lo abbia veduto, elimina la maggior parte delle sue stesse obiezioni, imperocchè l'esattore per appalto non è più imposto dalla legge a tutta l'Italia; la legge lascia la scelta, la legge permette ai comuni di nominare un esattore per appalto, o se vogliono di eleggerlo sulla terna che loro propone la giunta.

Ora dunque, o Signori, quando un comune vuole preoccuparsi di quelle (del resto giuste) osservazioni che faceva l'onorevole Pernati intorno alla moralità,

capacità e qualità personali dell'esattore, esso non ha che a prendere il sistema della terna, non ha che ad abbandonare il sistema dall'asta, e raggiungerà lo scopo che l'onorevole Pernati crede tanto necessario perchè l'esazione si faccia a dovere.

Io, o Signori, non aggiungerò parola, e spero, ripeto, che il Senato, convinto dell'estrema necessità che questa Legge, che da dieci anni si palleggia fra i due rami del Parlamento, vada finalmente in vigore, non esiterà a votarla, e a votarla senza modificazioni.

**Presidente.** Il Senatore Pernati ha la parola.

**Senatore Pernati.** Non risponderò che poche parole alle osservazioni opposte dal Senatore Cambray-Digny contro quanto io ebbi l'onore di dire.

Egli non ammette che nelle antiche Province l'esattore sia obbligato a versare il non scosso per riscosso, ed io non so come meglio persuaderlo di questo se non col leggergli il testo della legge.

All'articolo 3 che ho citato della legge organica, ed all'art. 62 del Regolamento speciale che ho pur letto, aggiungerò il 170 che dice che « le quote inesigibili si rimborsano in fine dell'anno all'esattore sui centesimi di sussidio, sempre quando l'inesigibilità non sia prodotta da sua colpa od incuria. » Dunque deve aver versato tutto per avere dei rimborsi di quote inesigibili.

Soggiungerò poi in via di fatto che io che fui per molti anni Intendente, posso accertarlo che tutti i mesi mandava al Ministero delle Finanze gli stati dei versamenti fatti al Tesoro dagli esattori, e tutte le volte che gli esattori fossero in ritardo, se ne dava il biasimo all'Intendente, il quale naturalmente lo riversava sull'esattore, spingendolo ai versamenti.

Non dico però che il Governo non avesse certi riguardi; dico anzi che il sistema sebbene rigoroso teoricamente, subiva poi nella pratica esecuzione alcune modificazioni adattate alle circostanze, cioè per sospendere atti coattivi inopportuni o l'esazione di articoli che si riconoscessero errati, come avvenne appunto nei ruoli di Torino di cui ho parlato, colle sospensioni relative alla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, del canale Cavour e simili.

Ma il pagamento delle somme realmente dovute si faceva ed a tempo.

Potrei infatti addurre una cifra che ho desunta ora dai conti antichi del Piemonte, conti, che sono gli unici che ho potuto trovare fra quelli fatti all'epoca in cui l'amministrazione camminava regolarmente.

Dal conto del 1817 presentato nel 1818, il caricamento delle contribuzioni ammontava a L. 12,518,305.41 e lo scaricamento ammontava a L. 12,518,305.41. Il conto del 1816 non dava che un reliquato su tutte le contribuzioni dell'antico Stato di L. 4,379.41. Nel corso del 1817 L. 274.81 furono esatte e rimasero da esigere L. 4104.60. Il perchè non lo so, ma tuttavia sono certo che proverranno da qualche partita di credito che non si poteva esigere perchè ci fosse qualche

giudizio di graduazione sui beni del debitore, ed in questo caso il Governo deve mantenere l'iscrizione sui suoi registri sino a chè non sia finita la lite.

Dunque ritengo che in diritto ed in fatto la legge dello scosso per non scosso, salvo le parole, esisteva nelle antiche provincie.

Io ho fatto delle critiche, Signori, alle cifre presentate dal Ministero, ma che cosa ho detto? Ho detto che aveva cercato di fare delle indagini e che non ho potuto ottenere dal Ministero delle Finanze i dati che gli ho richiesti, che allora feci da me queste indagini, ed ho dovuto limitarle alle città di Torino e di Milano.

Ho portato queste indagini sulla imposta di ricchezza mobile, quella appunto che da per tutto presenta maggiori arretrati, e che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che i versamenti per le città di Milano e di Torino non sono in complesso essenzialmente diversi, e pel 1870 anzi ho provato con cifre che l'arretrato di Torino è del solo 13, 51 e quello di Milano è del 23 e 21 0/0.

Dunque, o Signori, do una cifra esatta del 1870 che mi pare non possa ammettere discussione; ma soggiungo che non faccio carico al sistema Lombardo, se ci sono degli arretrati anche forti a Milano; ne faccio carico ai ruoli non ben fatti, faccio carico ai ruoli ritardati. E quando mi venite a dire che con una legge voi farete fare i ruoli a tempo, e li farete fare esatti, io vi dico che non li potrete mai fare pel 15 gennaio; e soltanto li avrete esatti ed a tempo quando modifichiate le vostre imposte. Coll'imposta fondiaria che vige in Piemonte è impossibile che abbiate i ruoli esatti, e tanto più si opereranno le mutazioni ne' catastri per l'imposta fondiaria. Ed era su ciò appunto che intendeva rivolgere preghiera all'onorevole Ministro delle Finanze perchè volesse accettare una interpellanza che, col permesso del Senato, gli muoverei sull'applicazione della legge delle vulture, che è un allegato della legge dell'11 agosto 1870.

Ho criticato poi le cifre del Ministero delle Finanze perchè mentre nel confronto fra Milano e Torino vengo ad una cifra minima degli arretrati, trovo all'opposto per parte dell'amministrazione nel risultato generale una cifra enorme del 63, 89 0/0.

Ho soggiunto che questa cifra non la capisco, e che verrà probabilmente dall'errore per cui il Ministero delle Finanze continua a mantenere nei ruoli di Torino delle somme inesigibili per oltre 6 milioni le quali fanno aumentare la media generale dell'arretrato contro verità, quasi che in Piemonte le imposte non si pagassero.

Dunque, o Signori, io non dico che siansi alterate cifre, ma dico che le cifre non sono esatte, perchè non si sono messe al corrente le scritture.

In Lombardia l'esattore per appalto, tosto che si

verifichi una quota inesigibile, obbliga l'amministrazione al rimborso, oppure ne richiede la cancellazione dal Ruolo, e il Governo non lo può ricusare; invece nelle antiche provincie all'esattore si mantiene questa cifra a carico, quanto lo si vuole. Perchè? Perchè l'esattore è un dipendente del Governo e deve rasseguarsi; mentre la inesattezza della scrittura non gli dà carico, sebbene faccia torto al sistema, ed in genere alla riputazione direi dei contribuenti.

Ho citato poi i fatti che furono narrati dall'onorevole Di Revel, e sia pure quello che dice l'onorevole Senatore Cambray-Digny che fosse vero, che nelle Casse dello Stato fossero entrate delle somme per ricchezza mobile per quelle provincie ex-Pontificie (se non mi sbaglio).

Ma, o Signori, quale era il ragionamento che si faceva? Il ragionamento era che il Piemonte non pagava, mentre le altre provincie pagavano la imposta di ricchezza mobile.

Or bene, o Signori, si poteva egli dire che le altre provincie pagavano, mentre invece non era stato nemmeno distribuito un avviso solo per l'esazione di quella imposta in quella Provincia, ed era la Banca che aveva pagato? Certamente non si poteva dai versamenti della Banca inferirne in realtà e per confronto un biasimo alle provincie del Piemonte, che pur pagavano.

Quanto all'assicurazione dell'onorevole Cambray-Digny che nel Veneto le riscossioni ed i versamenti sono più regolari, io non ho nulla a dire. Io doveti limitarmi al confronto fra le città di Torino e di Milano, ed ho provato che queste città pagano quasi egualmente le loro imposte di ricchezza mobile, sebbene Milano abbia lo scosso e non scosso, ed al dire dell'onorevole Cambray-Digny quest'obbligo non esista a Torino. E pel apprezzamento dei due sistemi i risultati del confronto relativo a queste due città che pagano la massima parte dell'imposta sulla ricchezza mobile della loro rispettiva Provincia, pare che fossero assai concludenti.

Intorno all'anticipazione delle rate, io devo ripetere che essa è veramente gravosa, e non conosco, ripeto, altre legislazioni che obblighino ad una continua anticipazione, nè posso convenire coll'onorevole Cambray-Digny esservi l'anticipazione una sola volta. Infatti se il 1° di febbraio io sono obbligato ad anticipare tutta l'imposta di febbraio, che è una porzione del mio reddito di quel mese; io non porrò questo al corrente, se non alla fine di quel mese. Venendo il 1° aprile coll'obbligo del pagamento delle imposte anticipate di quel mese, io torno a fare un eguale sbilancio nel mio reddito, e così accadrà sei volte nell'anno, e non una sola volta, che io anticipi l'imposta.

Io dissi che questo sistema è ingiusto perchè il principio del diritto comune non obbliga alcuno a pagare un debito che non sia maturato.

Ma l'onorevole Cambray-Digny osserva che c'è una legge di contabilità in proposito. Io non voglio discutere qui la legge di contabilità. Ma se ciò è, non è

men vero che non sarà giusto, ed anzi sarà una vera offesa ai principii del diritto comune il far pagare sei mesi anticipati ai contribuenti, massime a fronte delle imposte gravose che abbiamo e con i mezzi tanto fiscali e severi che si adotterebbero con questa legge.

Io non ho poi voluto spaventare nè il Senato, nè l'Italia col fantasma della Banca. Io dissi essere ben naturale che quando si tratterà di dare cauzioni, taluna delle quali ammonta a tre milioni e 500 mila lire, si potranno trovare degli istituti di credito i quali verranno a fare concorrenza agli altri, e negli incanti potranno fare ribassi tali da rimanere essi appaltatori di quelle riscossioni, non per i posti di esattori dei singoli Comuni, ma per la riscossione nella qualità di ricevitori provinciali. Io questo dico e mantengo, potrei ingannarmi, ma l'esperienza lo deciderà.

Egli dice che l'onere dell'imposta non è per tutti uguale, perchè ci sono delle provincie che non pagano. Ciò, ripeto, non è colpa del sistema che difendo. Forse che nei cessati governi v'erano provincie che non pagavano le loro imposte? Non lo credo, ma credo che si facessero osservare le leggi, e che le imposte fossero meglio organizzate.

Signori, il sistema dell'esattore governativo ha in realtà tutti gli stessi mezzi, che voi date al Governo colla presente legge per far pagare i contribuenti. Io non vedo come si possa dire che ha difetto di mezzi di esazione per quei contribuenti che non pagano.

I contribuenti non sono dispensati, come non è dispensato l'esattore dal pagamento se non quando si tratta delle quote irreperibili od inesigibili. Io questo principio lo veggio stabilito tanto nel caso dell'esattore governativo, quanto nel caso dell'esattore per appalto.

Ho poi detto certamente che questa legge non era d'urgenza, e francamente non mi riprometto tutto quel vantaggio che si spera da questa unificazione.

Ripeto che le unificazioni nelle semplici discipline amministrative sono di poco rilievo; osservando però che sono essenziali, sono necessarie, per ciò che concerne i diritti dei cittadini, i diritti della proprietà a cui si tocca cogli atti esecutivi a carico dei contribuenti morosi.

Del resto io non ho accennato a nessuna proposta, perchè capisco, sarebbe inutile allo stato attuale delle cose, che so abbastanza valutare.

Sono dolente di non avere potuto, come già dissi, giungere in tempo l'anno scorso pella discussione generale di questo progetto di legge, chè mi sarei pregiato di proporre qualche modificazione, ma non vorrei che mi si facesse carico di ciò che giunsi troppo tardi. Ora credo mio debito di esporre le ragioni che non mi permettono di accettare questa legge. Io sono uomo governativo, non ho nessuna ambizione e nessun desiderio di fare opposizione, e tanto meno di rovesciare alcun Ministro, ed appunto per ciò debbo giustificare il mio voto contrario secondo la mia coscienza.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Sento il debito di rispondere ad una interpellazione che è stata mosca dall'onorevole Pernati al Senatore Pallieri, ed a me.

Il Senato ricorda come l'anno scorso nell'aprile, quando si trattava di questa legge, l'onorevole Senatore Pallieri ebbe a citare un atto di accusa, secondo il quale molti esattori, e molti loro commessi della provincia di Vicenza, erano accagionati d'aver commessi gravi abusi e soprusi nell'esercizio delle loro funzioni, regolate dalla Patente Sovrana 18 aprile 1816, alla quale il progetto che stava allora davanti al Senato somigliava assai da vicino.

Ebbi allora ad avvertire che tutti quegli abusi e soprusi si erano ridotti, in seguito a pubblico dibattimento, a minime proporzioni; per modo che l'unica condanna profferita in secondo grado d'istanza, ossia dal Tribunale d'Appello di Venezia, era stata di un mese; e questa contro un solo degli imputati, il quale non era nemmeno esattore, ma semplice commesso.

Ho per altro soggiunto che la sentenza era tuttavia soggetta a denuncia o revisione dinanzi al Tribunale di Terza Istanza, e che a me non ispettava di prevedere quale sarebbe stato della Terza Istanza il giudizio.

Oggi posso dichiarare al Senato che la Terza Istanza ha pienamente confermato la sentenza del Tribunale d'Appello; e che, essendo stato nel frattempo sottoposto ad accusa un altro esattore della provincia di Vicenza, il Tribunale di Terza Istanza lo ha riconosciuto innocente. L'onde tutti gli abusi e soprusi che venivano magnificati, e che diedero luogo a processo lunghissimo, son venuti quasi per intero a dileguarsi, o a circoscriversi nei più angusti confini: tanto che io desidero vivamente che, se la presente legge, come spero, verrà attuata nel Regno, gli abusi e soprusi che possano conseguirne non eccedano mai le proporzioni alle quali ho accennato testè.

Del resto: se pure gravi abusi e soprusi erano possibili da parte degli esattori nelle provincie Venete, intanto lo erano inquanto allora vigeva e vige pur ora in quelle provincie un articolo che nel progetto proposto al Senato vedeasi riprodotto col numero 32, e che sollevò appunto in quest'aula grandissime contrarietà.

L'articolo era così concepito:

« Alla esecuzione contro i debitori morosi d'imposte, sov'imposte, e tasse comunali, si procede dall'esattore senza bisogno dell'opera o del decreto del giudice, nè di alcun'altra autorità. »

Egli era appunto per si fatta dichiarazione, secondo cui l'esattore senza decreto o intervento di Giudice o di qualsiasi altra autorità procede da sè e per sè alla esecuzione contro i debitori morosi (come stabilisce la Patente Austriaca del 1816), egli era appunto per si fatta dichiarazione, che nelle provincie Venete potevano



nascere gli abusi e soprusi querelati o supposti nel detto Processo degli esattori.

Ma quell'articolo 32 è scomparso dalla legge. Nella tornata del 30 aprile 1870 io ebbi l'onore di presentare al Senato alcuni articoli che vennero stampati in apposito foglio, intitolato « Articoli proposti dal Senatore Tecchio e concordati colla Commissione e coi Senatori Vigliani e Pallieri ». Per effetto di quegli articoli, l'articolo 32 venne soppresso, e s'introdussero nella legge quelle disposizioni che oggi recano i numeri 33 e seguenti: disposizioni, che vennero pure adottate dalla Camera dei Deputati, e ora tornano ad invocare nuovamente, o Signori, i vostri suffragi: disposizioni, che sono oltreciò accompagnate, e, a dir così, guarentite, dall'altra che incontrasi nell'articolo 74, il quale (togliendo di mezzo la più ponderosa delle questioni cui dava luogo la Patente 1816) determina che « l'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi ch'ei commettesse nella riscossione delle imposte e degli atti esecutivi ».

Dunque, se si guarda al fatto, gli abusi e i soprusi in addietro lamentati risultarono pochi e di poco momento, o almeno si verificarono sopra una scala assai più limitata che altri non avesse ideato: e se guardiamo al diritto, è lecito di presagire che, essendo stato abolito l'articolo 32 il quale poteva aprir l'adito ad abusi e soprusi, questi saranno per essere quindi innanzi, se non al tutto impossibili, certo men facili e men frequenti che nol fossero o nol potessero diventare sotto l'impero della Patente 1816.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho semplicemente preso la parola per dire all'onorevole Senatore Pernati che fra qualche giorno verrà davanti al Senato un progetto di legge concernente le vulture catastali, e che quindi forse allora si potrà utilmente discutere la questione sulla quale chiedeva di interpellare: e si potranno allora esaminare anche i provvedimenti ch'egli volesse proporre.

Io poi non potrei ora entrare utilmente, nella discussione generale di questa legge perchè fui trattenuto nell'altro ramo del Parlamento per la discussione di una legge alla quale già da parecchi giorni s'attende.

Non avendo potuto perciò udire il discorso dell'onorevole Pernati, mi trovo nella impossibilità di rispondere. Del resto il Relatore dell'Ufficio Centrale lo ha fatto, ed io mi immagino con quella valentia che gli è propria.

In quest'argomento poi io non posso fare altro che supplicare il Senato perchè finalmente si trovi modo di condurre a termine questa legge della riscossione delle imposte, la quale, come diceva testè il Relatore dell'Ufficio, per 10 anni va dall'uno all'altro ramo del Parlamento, dall'una all'altra Commissione.

La discussione di questo progetto è stata già

tante volte ripetuta, ed i membri di questo Consiglio sono in quest'argomento così competenti, che io non oserei entrare ad esporre quelle ragioni di ordine generale che stanno in favore del progetto.

Io credo che oggidi la coscienza di ciascuno è fatta, ed è già deciso il voto che sarete per dare.

Credo inoltre che potremmo disputare in perpetuo colla convinzione che non riusciremmo a persuadere l'onorevole Senatore Pernati della bontà del sistema che vi si propone, poichè sopra questo argomento egli si è mostrato inconvertibile.

Io quindi mi credo in dovere di non seguire l'esempio di tenacità che egli ci ha dato. Solo ricorderò che riguardo a questa legge, tutti quelli che se ne sono occupati hanno cercato di avvicinarsi ad un sistema unico di riscossione, e che molti passi sonosi fatti per avvicinar su questo terreno le diverse opinioni.

Per parte mia ricordo la legge che aveva l'onore di presentare alla Camera dei Deputati nel 1862, e rileggendo questa mi accorge che ne ha fatti moltissimi, e parmi che finalmente si possa venire ad una conclusione adottando il sistema ora proposto.

Quindi raccomando vivamente al Senato l'adozione di questo progetto di legge facendogli di questo le mie più calde preghiere.

**Senatore Pernati.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Pernati.

**Senatore Pernati.** Ho domandato la parola unicamente per ringraziare l'onorevole Signor Ministro dello schiarimento che mi ha favorito, per cui torna affatto inutile la mia interpellanza, che rimanderò, ove ne possa ancora essere il caso, all'epoca in cui verrà in discussione la legge dal Signor Ministro accennata.

Del resto, quanto alla mia tenacità, sicuramente io non cambio facilmente convinzioni nè d'altra parte intendo di convertire nessuno; solo desidero che mi perdonino se non mi lascio convertire, perchè le mie convinzioni non mi permettono di pensare altrimenti.

**Presidente.** Se nessuno altro domanda la parola nella discussione generale, la dichiaro chiusa e si passa a quella degli articoli.

« Art. 1. La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta da esattori comunali, a termini della presente legge. »

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. I Comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro. »

» I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentite le deputazioni provinciali.

» Essi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei Comuni associati, sotto la presidenza del sindaco del capoluogo del Mandamento o del Comune più popoloso fra gli associati.

» I Comuni che hanno una popolazione superiore a

60,000 abitanti, possono dividere il loro territorio in più esattorie.

» La divisione dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dal Prefetto, sentito il parere della deputazione provinciale e dell'intendente di finanza. »

(Approvato.)

« Art. 3. L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal Comune o dal consorzio dei Comuni. Si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.

» Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarlo.

» La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi l'esattoria sopra terna, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

» Nel caso di nomina sopra terna la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento.

» Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto, sentita la deputazione provinciale.

» L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune. »

**Presidente.** È aperta la discussione sull'art. 3°.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho chiesto la parola semplicemente per dichiarare che il Ministero intende questo articolo come lo ha interpretato la Commissione; essendo d'altronde evidente che l'interpretazione non può essere diversa, anche stando al testo della legge, come non potrebbe del pari essere diversa ponendo mente alla discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento.

**Senatore Cambray-Digny, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cambray-Digny.** La Commissione è soddisfattissima della dichiarazione che si è compiaciuto di fare l'onorevole Ministro delle Finanze. Io prego che ne sia tenuto conto nel processo verbale del Senato, perchè in qualunque caso serva di base alla formazione del regolamento per l'applicazione di questa legge.

**Presidente.** Non domandandosi da nessun altro la parola, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'art. 4 così concepito:

« I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal Ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.

» Le Giunte comunali e le rappresentanze consor-

ziali, possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del Prefetto, sentita la deputazione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 5. L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

» La consegna dei ruoli esecutivi controfirmati dall'agente delle imposte e dal Sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

» Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

» Riscuote, quando ne venga richiesto, le sovrimposte dirette a favore dei consorzi speciali che gli pagheranno l'aggio stabilito per l'imposta principale.

» Esso riscuote anche le entrate comunali che gli possono essere affidate a termini del secondo comma dell'art. 80.

(Approvato.)

« Art. 6. Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente delle finanze fa pubblicare nel Comune, o nei Comuni associati e nel capoluogo della provincia gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte. »

(Approvato.)

« Art. 7. Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria, il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa, corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi: le riscossioni da affidarsi all'esattore, sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'agente delle imposte e presso le segreterie comunali.

» La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è annunciata negli avvisi d'asta. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, coll'assistenza di un delegato governativo. »

(Approvato.)

« Art. 9. L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggiore ribasso. »

(Approvato.)

« Art. 10. L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e, nel caso di consorzio, i singoli comuni rimangono obbligati

quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la deputazione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 11. Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento, entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta da notificarsi coi pubblici avvisi, cogli stessi modi e colle stesse formalità stabilite negli articoli precedenti. »

» Il prefetto, dietro richiesta del comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6. »

(Approvato.)

« Art. 12. Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, com'è disposto dall'articolo 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di cinque anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il tre per cento. »

(Approvato.)

« Art. 13. Se il comune od il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio a carico del comune o consorzio dal prefetto stesso determinato. »

(Approvato.)

« Art. 14. Non possono essere esattori i pubblici impiegati in attività di servizio; i ministri di culti aventi cura di anime; coloro che hanno parte nella amministrazione del comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle giunte o della rappresentanza consorziale o coi segretari dei comuni interessati. »

» Non possono esserlo neanche coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge, o che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione; che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, che sono in istato di fallimento dichiarato, o hanno fatta cessione dei beni, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori; i condannati a pena criminali o a interdizione dai pubblici uffici, i condannati a pena correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazioni indebite o per altra specie di frode, per prevaricazione ed altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. »

« Art. 15. Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono esser chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle rappresen-

tanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati. »

» Scoprendosi la preesistenza, o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, sopra istanza dei comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria a norma di questa legge a carico dell'esattore per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria. »

(Approvato.)

« Art. 16. L'esattore prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale viene determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali. »

» Oltre alla cauzione l'esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto. »

(Approvato.)

» Art. 17. La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana. »

» La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può esser accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte. »

» La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore. »

(Approvato.)

« Art. 18. Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente, o se nel corso della esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore; l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato dal prefetto, sentito l'intendente di finanza. »

» Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni. Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione per essere diminuita di valore, è in facoltà del prefetto, sentito l'intendente di

finanza, di dichiararlo decaduto l'esattore e di nominare un sorvegliante a spese dell'esattore medesimo. »

(Approvato.)

« Art. 19. La cauzione è accettata dalla Giunta comunale, o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto, sentita la deputazione provinciale, di riconoscerne la idoneità. »

(Approvato.)

« Art. 20. Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore. »

(Approvato.)

« Art. 21. Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione: l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei regolamenti comunali e consorziali, e reso noto al pubblico. »

(Approvato.)

« Art. 22. L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal prefetto, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiano le funzioni. »

(Approvato.)

## TITOLO II. — DELLA RISCOSSIONE.

« Art. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

1. febbraio;
1. aprile;
1. giugno;
1. agosto;
1. ottobre;
1. dicembre.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Ho domandato la parola per uno schiarimento.

Se in talune provincie le scadenze fossero tali che per un anno si venga a pagare un mese di più di quello che si dovrebbe pagare, che provvedimento si prenderebbe? Ardisco fare questa domanda all'onorevole Relatore.

Senatore Cambray-Digny, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny, *Relatore*. Noi ora stabiliamo certe scadenze in modo che l'imposta si riscuota tutta intera nel corso di un anno.

Se vi è attualmente, tra le leggi in vigore alcuna che consenta una dilazione oltre la fine di dicembre, per esempio per una o più rate, in modo che si possano pagare nell'anno successivo, gli è indubitato, o Signori, che coll'applicazione di questa legge

in quelle provincie bisognerà riscuotere più di un'annata nel corso del primo anno, e così accadrà quello che è accaduto per la ricchezza mobile, quando si è voluto rimettere in pari l'esazione di questa tassa si è dovuto far pagare 18 mesi in un anno, ed anche in questo caso io non saprei trovare nulla di meglio.

Credo però che il Ministro, valendosi specialmente dell'art. 106 della legge, potrà regolare le scadenze in modo che quelle dell'anno nuovo non coincidano collo stesso giorno di quelle dell'anno precedente: ad ogni modo però è inevitabile che nel primo anno si mettano in pari dappertutto; ed è appunto il vantaggio di questa legge quello di far sparire tutte quelle disuguaglianze che adesso esistono. Io non credo si possano prendere altri impegni sul modo di applicazione di questa legge.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. La risposta dell'onorevole Relatore prova che la mia domanda non era priva di ragione. Io non vorrei che una provincia fosse aggravata più dell'altra: questa è la ragione per la quale credo indispensabile che vi sia una sola legge di riscossione delle imposte per tutta Italia.

La questione poteva nascere sulla scelta del sistema vigente in questa o in quella provincia, e forse sopra talune modifiche, o mutamenti da farsi a questo sistema. E qui mi perdoni il Senatore Pernati, non si tratta di una questione come quella della pena di morte: trattasi bensì che tutti devono ugualmente pagare le loro rate d'imposta.

Faccio pure osservare: se mai accadesse che in una provincia per antichi sistemi, non per concessioni nè per favori, fosse stata distribuita la rata d'imposta in modo che avendo taluno pagato già la prima rata in modo diverso, colla nuova legge dovesse pagarla un'altra volta, io domando, in tal caso non sarebbe questa un'ingiustizia? Ed è appunto, o Signori, contro questa ingiustizia che io protesto. La maggioranza voterà contro, e sia pur così: mi basta che si sappia che io ho protestato e siccome l'anno si divide in dodici mesi, se si vuole che si paghino sei rate d'imposta, la prima rata deve cominciare compiuto il secondo mese.

Senatore Cambray-Digny, *Rel.* Io desidererei che l'onorevole mio amico Gallotti si persuadesse che questa, di cui egli parla, non è un'ingiustizia, perchè quel tanto che quelle provincie pagheranno di più in quest'anno, lo hanno pagato in meno nell'anno precedente.

Evidentemente questa non è che una questione di distribuzione delle rate le quali vengono ad essere più prontamente pagate di quello che non lo sieno state per il passato; ma ingiustizia proprio non c'è. Allora bisognerebbe dire per esempio che l'ingiustizia c'era per il passato, perchè in una provincia si pagava necessariamente dentro l'anno, in un'altra si poteva ot-

tenere una dilazione alle scadenze. Queste dunque sono parificazioni inevitabili nel primo momento, ma di cui gli effetti spariscono per l'avvenire.

**Senatore Gallotti.** Se mi permette l'onore. **Presidente.** Parli pure.

**Senatore Gallotti.** Vorrei portare un esempio di fatto. S'immagini un poco che in una provincia si pagasse per gennaio e febbraio; quando questa provincia ha pagato già un mese, per questa ripartizione di rate viene a pagare due volte.

Del resto, la maggioranza sarà contro di me, e non intendo insistere.

**Presidenté.** Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 23.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 21. Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorii dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

» La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze. »

(Approvato.)

« Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno nella seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella, nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

» Nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune. »

(Approvato.)

« Art. 26. In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato di appalto.

» Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta. »

**Senatore Gallotti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Gallotti.** Signori, ci sono talune perceptorie, o ricevitorie, nelle quali i contribuenti ascendono a 15 mila: io vorrei sapere se è pure indispensabile che 15 mila contribuzioni si paghino in 8 giorni, e se è giusto che coloro che hanno o la fortuna, o la sventura di appartenere a queste province dove ciò accade, paghino per ritardo il 4 per 0/0

Io capisco bene ciò che dissero e l'onorevole Ministro, e il mio amico Digny, essere cioè inammissibile che dopo un anno si ritorni sopra una legge; ma è pur meglio ritardare ancora qualche tempo per non votare un articolo impossibile ad ammettersi onestamente; io perciò sumerei conveniente di portare da 8 a 20 giorni l'intervallo pel pagamento delle rate.

Ad ogni modo i miei Colleghi faranno quello che credono; a me piace avere soddisfatto la mia coscienza, anzi dirò che ieri sono partito da Napoli appositamente per fare queste riflessioni, e son contento di farle, perchè quando quest'articolo venga maledetto, si potrà dire: ci fu chi fece quanto era in lui perchè non si approvasse.

**Presidente.** L'onorevole Senatore fa una proposta formale?

**Senatore Gallotti.** Propongo che invece di 8, si dica 20 giorni.

**Senatore Mazara.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Mazara.** Ho domandata la parola per associarmi alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Gallotti.

**Senatore Cambray-Digny, Rel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cambray-Digny, Rel.** In questa discussione vi è una specialità che io non posso trascurare.

Il Senato mi perdonerà se gli rammenterò quello che ha deliberato l'anno scorso a questo riguardo.

L'art. 26 è identico, ad eccezione della mora di 8 giorni invece di quella di 5 che il Senato aveva creduto di adottare.

Anche l'anno passato si osservò che in 5 giorni non era possibile di pagare tutte le imposte; ma poi la discussione portò la luce su questo punto e si vide che era possibilissimo di pagarle: che si pagava in Lombardia, che si pagava in Toscana, anzi in Toscana nel termine di quattro giorni, che non ci era nessuna difficoltà a che questo lasso di tempo si mantenesse a 5 giorni; ma poichè ora la Camera e il Ministero ne propongono 8, sicchè ci avviciniamo al desiderio degli onorevoli preopinanti, io confesso la verità che, a parer mio, col portare questo lasso di tempo a 20 giorni non si farebbe altro che guastare interamente l'organismo della legge. Infatti voi sapete, o Signori, che dopo gli otto giorni rimangono ancora tutti gli ulteriori provvedimenti ai quali deve procedere l'esattore. Se si aumenta il tempo in cui è in facoltà dei contribuenti di pagare, si accavalleranno le somme di un mese con quelle di un altro e si porterà il disordine nell'applicazione di questa legge.

Io dunque insisterei, giacchè una estensione a questa mora è stata data dalla Camera dei Deputati, perchè non si estenda nuovamente e non si faccia al solito un palleggio di questa legge per una disposizione che fu discussa, chiarita e votata esplicitamente dal Senato fin dall'anno decorso.

**Senatore De Luca.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Luca.** Io credo che si potrebbe trovare un mezzo di conciliazione e non rimandare alla Camera dei Deputati questa legge che pur troppo è andata e venuta molte volte. Se l'onorevole Ministro delle Finanze nel Regolamento che certo formulerà per

l'esecuzione di questa legge, facesse obbligo agli esattori di quei grandi centri dove, come l'onorevole Senatore Gallotti accennava, sono fin 15 mila contribuenti, di stabilire diversi Uffici negli otto giorni di riscossione, o di destinare parecchi collettori, allora ogni inconveniente cesserebbe.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Mi preme di fare osservare che la legge provvede a tutto e soddisfa pure all'intenzione manifestata dall'on. Senatore De Luca. Nell'art. 2 essa stabilisce che i Comuni i quali contano una popolazione superiore a 60 mila abitanti, possono dividere il loro territorio in più esattorie, ed il Municipio di Napoli senza dubbio sarà sollecito a valersi di tal facoltà, e stabilirà un numero adeguato di esattorie affinché ciascun esattore non si trovi di fronte a quindici mila contribuenti i quali, come l'onorevole Gallotti suppone, vogliono correre di un tratto al suo ufficio. Il numero sarà tanto minore quanto maggiore sarà il numero delle esattorie che il Consiglio Comunale avrà stabilite.

Osservo poi che in realtà il tempo che la legge accorda non è di 8 giorni, ma bensì di 38 giorni, imperocchè l'articolo 29 dice che l'esattore non può riscuotere somme in anticipazione di rate non scadute, e per conseguenza chi vorrà evitare la folla dei concorrenti all'Ufficio dell'esattore, che passa esservi negli ultimi giorni, chi vorrà anche in questo avere i suoi comodi, pagherà qualche giorno prima.

Credo quindi che tanto il desiderio dell'onorevole Senatore Gallotti, il quale voleva 20 giorni, quanto quello dell'onorevole Senatore De Luca il quale avrebbe voluto più sportelli per l'esazione, con questa legge siano pienamente soddisfatti.

**Presidente.** La parola è al Senatore Gallotti.

**Senatore Gallotti.** Prima di tutto faccio notare all'onorevole Relatore che se l'altra volta è stato votato quest'articolo, ciò non significa che oggi, quando se ne vedesse il bisogno, non converga tornare sopra.

In quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Ministro, cioè che il contribuente, per dare all'esattore il tempo necessario a riscuotere le imposte, potrà pagar prima, io farò riflettere che questo non è un bel favore che si fa ai contribuenti.

Signori, non è cosa tanto facile il pagare le imposte; ed è sicuramente un triste compenso pel contribuente quando gli si dice: tu puoi pagare prima, altrimenti corri pericolo di pagare la multa del 4 per cento.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze dice una cosa giustissima; ma *non semper licet jurare in verba magistri*. Dice cioè che si potrebbe dividere il Comune in varie esattorie. Ebbene, Signori, si faccia prima questa divisione e quando sia fatta, allora si ammettano pure gli 8 giorni; ma fino a tanto che questa divisione non sia fatta, fino a tanto che vi saranno

esattorie di 15 mila abitanti, non voterò mai che, trascorsi gli 8 giorni, si debba pagare il 4 per 100.

**Senatore Cambray Digny, Relatore.** Non capisco quest'ultima obbiezione dell'onorevole Senatore Gallotti. Egli dice: si faccia la divisione! ma di che cosa?

La divisione dei Comuni in diverse Esattorie la deve fare il Senato ed il Potere legislativo? Mai no, Signori: la legge lascia la facoltà ai Consigli comunali di dividere, se vogliono, il loro territorio in più Esattorie, e con questa libertà quando un Comune ha più di 60 mila abitanti può moltiplicare, come ha detto l'onorevole Ministro, gli sportelli a cui si va a pagare quanto gli pare e piace.

Non tocca a noi di fare questa divisione del territorio; noi la facciamo potenzialmente una volta che abbiamo messo quest'articolo nella legge, e lasciamo quindi la libertà ai Comuni di evitare gli inconvenienti ai quali accennava l'onorevole Gallotti.

Questa spiegazione ho voluto dare, perchè mi parve che in quest'ultima parte non fosse rimasto chiaro il concetto del preopinante.

**Senatore Gallotti.** Domando la parola.

**Presidente.** Versamente, prima di darle la parola, dovrei fare appoggiare la sua proposta: tuttavia interpretando l'intenzione del Senato, gliel'accordo.

**Senatore Gallotti.** Prima di tutto, Signori, questo supporrebbe che i Consigli comunali ed i Consigli provinciali fossero tutti composti, com'è desiderabile, di uomini onesti. Io non credo che un contribuente debba pagare la pena perchè tutti i Consigli comunali non sieno bene scelti. Questa è la mia risposta.

Quindi io insisto nella mia proposta, anche prevedendo che non verrà accolta.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** L'onorevole Senatore Gallotti ha sollevato una questione di massima a chi tocchi pagare il costo dei cattivi Consigli comunali e provinciali se ve ne ha.

Io credo che tocchi veramente ai contribuenti che li eleggono. Eleggano i contribuenti buoni consiglieri comunali e provinciali, ed allora non pagheranno le spese di cattivi Consigli.

Ma la questione che si solleva mi pare destinata a provare, non dico la perfezione, perchè nulla vi ha nelle cose umane di perfetto, ma la non grave imperfezione della legge, perocchè vi è un articolo che risponde a capello a questa obbiezione dell'onorevole Gallotti.

Certo è argomento assai importante quello della circoscrizione territoriale delle esattorie, e fu tanto compresa quest'importanza che si provvede nell'art. 103 anche al caso in cui i consigli Provinciali e Comunali non avessero tempo od elementi sufficienti per decidere di tale circoscrizione prima del giorno dell'applicazione della legge; quest'art. 103 dispone appunto che « durante il primo quinquennio il Ministro delle Finanze potrà, sentito il parere del Consiglio provin-

» ciale, mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali » oggi sono » e aggiunge ancora che agli esattori, ove accettino i patti e le condizioni della nuova legge, potranno essere accordate l'esattoria o la ricevitoria senza che abbia luogo l'incanto.

Venendo poi all'atto pratico, si vedrà non essere tanti i comuni d'Italia in cui possano correre 15 mila abitanti allo sportello dell'esattore.

Si accerti intanto l'onorevole Gallotti che il comune di Napoli potrà, se vuole, mantenere la stessa divisione che ha al presente fino al termine indicato nell'art 103 che ho pur ora citato, come potrà farvi il Consiglio Provinciale qualche modificazione.

Prego perciò il Senato a volere votare tale quale è l'articolo 26.

Senatore **Gallotti**. Domando la parola per una spiegazione.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Io non ho detto Comune di Napoli, ho parlato dei Comuni delle provincie meridionali.

**Presidente**. Il Senatore Gallotti propone di cambiare il termine di 8 giorni stabilito nell'articolo 26 e di portarlo a 20. Debbo anzi tutto interrogare il Senato se appoggia questo emendamento.

Chi l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiato.)

Senatore **Mazara**. Prego il Signor Presidente a notare che io ho dichiarato di appoggiare l'emendamento del Senatore Gallotti.

**Presidente**. Ella sa benissimo che non basta uno solo per appoggiare un emendamento.

Pongo perciò ai voti l'articolo 26 di cui si è data lettura

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 27. Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi e lo paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di cent. quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore.

» Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto nell'articolo 26.

» Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico scadute, designate dal Ministro delle finanze e quelle anche non scadute che fossero designate per legge. »

(Approvato.)

« Art. 28. Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente, staccandola da apposito registro a matrice. »

(Approvato.)

« Art. 29. L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza. »

(Approvato.)

« Art. 30. I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate, s'intendono sempre fatti in sconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

» L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse. »

(Approvato.)

« Art. 31. Ai morosi al pagamento, l'esattore intima per mezzo del messo un avviso speciale, che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

» I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

» L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi, se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli, e non siano trascorsi i cinque giorni sopra detti, sotto pena di nullità e della rifusione delle spese e dei danni. »

(Approvato.)

« Art. 32. Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite nelle leggi e nei regolamenti relativi.

» Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31. »

(Approvato.)

**Voci**. A domani, a domani.

**Presidente**. Siamo giunti al Titolo 3°, e siccome mi pare che siasi da molti manifestato il desiderio di rimandare la discussione alla seduta di domani, avverto i signori Senatori che questa si aprirà alle ore due, e confido nella loro sollecitudine per poter progredire nei nostri lavori.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).